



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXI - n. 43

**Publicato sul sito www.agcm.it
2 novembre 2021**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A542 - GOOGLE NEL MERCATO ITALIANO DEL DISPLAY ADVERTISING	
<i>Provvedimento n. 29845</i>	5
I855 - SCONTI PRODOTTI FARMACIE DI ALTAMURA	
<i>Provvedimento n. 29852</i>	7
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	14
C12400 - GRANAROLO/ZEROQUATTRO LOGISTICA	
<i>Provvedimento n. 29846</i>	14
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	17
AS1797 - COMUNE DI REGGIO CALABRIA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO	17
AS1798 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA/SALVAMENTO IN ACQUA	20
AS1799 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE	22
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	27
IP345 - SIXTHCONTINENT EUROPE-CLAUSOLE CONTRATTUALI	
<i>Provvedimento n. 29849</i>	27
PS11995 - STS EDUCATION-FONDO ASTOI/RIMBORSI AI CONSUMATORI	
<i>Provvedimento n. 29850</i>	35
PS12112 - PNEUMATICOFACILE-VENDITE ON LINE-MANCATA CONSEGNA	
<i>Provvedimento n. 29851</i>	47

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A542 - GOOGLE NEL MERCATO ITALIANO DEL DISPLAY ADVERTISING

Provvedimento n. 29845

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui all'articolo 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle Autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 20 ottobre 2020, con la quale l'Autorità ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società nei confronti delle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l., appartenenti all'omonimo gruppo multinazionale con sede in Irlanda attivo in un'ampia gamma di prodotti e servizi connessi a *Internet* che comprendono tecnologie per la pubblicità *on-line*, strumenti di ricerca, *cloud computing*, *software* e *hardware*, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE;

CONSIDERATO che, in data 22 giugno 2021, la Commissione Europea ha avviato una procedura per l'applicazione dell'articolo 102 del TFUE nei confronti del gruppo Google (*AT.40670 – Google - Adtech and Data-related practices*);

CONSIDERATO che i comportamenti oggetto di valutazione da parte della Commissione nel predetto procedimento coincidono con quelli esaminati dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria per violazione dell'articolo 102 del TFUE;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Regolamento (CE) n. 1/2003, l'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del medesimo Regolamento priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE;

RITENUTO pertanto che, alla luce citato articolo 11, comma 6, del Regolamento (CE) n. 1/2003, nel caso di specie, sia venuta meno la competenza dell'Autorità ad applicare l'art. 102 TFUE;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

1855 - SCONTI PRODOTTI FARMACIE DI ALTAMURA*Provvedimento n. 29852*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, in particolare l'art. 2;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione del titolare della Farmacia Pappalardo, sita in Altamura (BA), pervenuta il 9 aprile 2021 e integrata il 3 maggio 2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI***I.1 I Segnalati***

1. L'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani (di seguito anche "l'Ordine interprovinciale") – istituito, analogamente agli altri Ordini provinciali dei farmacisti, con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233/1946 – è un ente pubblico non economico che rappresenta tutti i farmacisti iscritti all'Albo nel territorio di competenza. L'Ordine, attraverso il proprio Consiglio Direttivo, sorveglia la correttezza dell'attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, i provvedimenti disciplinari per l'inosservanza del Codice deontologico.

Tutti gli Ordini provinciali dei farmacisti, cento sul territorio italiano, sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti - F.O.F.I., con sede a Roma.

2. Le seguenti farmacie aventi sede nel comune di Altamura (BA):

1. Farmacia D'Alessandro della dott.ssa D'Alessandro Flavia;
2. Farmacia Calia della dott.ssa Calia Isalba;
3. Farmacia Dambrosio del dott. Vincenzo Dambrosio;
4. Farmacia Giordano della dott.ssa Giordano Maria;
5. Farmacia Chierico - dott.ssa Grandolfo Letizia;
6. Farmacia Grassano del dott. Grassano Rocco Innocenzo;
7. Farmacia Maggi del dott. Maggi Nicola;
8. Farmacia Oreste della dott.ssa Oreste Rosa;
9. Farmacia Pignatelli del dott. Pignatelli Giuseppe;
10. Farmacia Comunale – Crocetta del Dott. Riccardo Crocetta;
11. Farmacia Verdoni di Verdoni Antonio;
12. Farmacia Tricarico del dott. Tricarico Francesco;
13. Farmacia Casiello A. e G. S.n.C.;
14. Farmacia San Giovanni Bosco s.n.c. dei Dr. Sperandio Lilia e Ziccardi Massimiliano;
15. Farmacia Vicenti della dott.ssa Vicenti Elisabetta;

16. Farmacia Miolla del dott. Miolla Luigi.

1.2 Il Segnalante

3. Farmacia Pappalardo del dott. Pappalardo Ferdinando Francesco, con sede nel Comune di Altamura (BA).

II. I FATTI

II.1 La segnalazione pervenuta

4. Con comunicazione del 9 aprile 2021, integrata il 3 maggio 2021, il titolare della Farmacia Pappalardo, sita in Altamura (BA), ha segnalato presunte distorsioni della concorrenza derivanti dalle condotte tenute, a decorrere almeno dall'anno 2014, da diversi farmacisti concorrenti, aventi sede nel territorio del medesimo Comune pugliese, consistenti in un'intesa volta ad impedire o comunque limitare l'applicazione di sconti sul prezzo al pubblico dei medicinali e degli altri prodotti, quali gli integratori, venduti in farmacia.

5. A detta del segnalante, tali condotte sarebbero state condivise e in qualche modo avallate dall'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari - Barletta- Andria - Trani, che avrebbe convocato diverse riunioni per richiamare il rispetto delle regole del Codice deontologico e della normativa in materia di sconti sui farmaci.

6. Alla segnalazione viene allegata varia documentazione, tra cui in particolare: **a)** il verbale della riunione del 13.10.2014 indetta dall'Ordine Interprovinciale *“per approfondire aspetti di natura deontologica, legislativa e regolamentare, inerenti l'esercizio della professione”*, alla quale hanno partecipato il Presidente dell'Ordine, il Segretario, un Consigliere, il Fiduciario presso il Comune di Altamura e 14 farmacisti¹. Nel verbale si evidenzia che il Presidente ha ricevuto numerose lamentele in ordine a comportamenti scorretti posti in essere da alcuni titolari di farmacia, fra cui, in particolare, l'applicazione indebita di sconti. Dopo aver stigmatizzato tali comportamenti, in violazione della Legge e del Codice deontologico, il Presidente lascia la parola ai farmacisti presenti, le cui dichiarazioni sono messe a verbale; in particolare, si legge: *“Siamo sempre sotto il ricatto della domanda: - quanto mi fai? Altrimenti vado da - Si registrano sconti sempre più crescenti”*, *“Vige ormai la più completa anarchia ...”*, *“Propongo una misura etica dello sconto. Attualmente gli sconti applicati risultano spesso non remunerativi e perseguono il solo fine di accaparrare il cliente”*, *“Ormai siamo schiavi del paziente più furbo”*, *“Registriamo ormai situazioni divenute croniche negli ultimi anni. Sconti applicati regolarmente attuati con percentuali sempre più crescenti”*, *“La disparità dei prezzi applicati nelle farmacie di Altamura finisce per penalizzare i cittadini più anziani che registrano difficoltà di spostamento per raggiungere la farmacia che applica il prezzo più basso”*, *“Lo sconto è insostenibile”*²; **b)** verbale della seduta del medesimo

¹ Si tratta in particolare di: Farmacia D'Alessandro, Farmacia Calia, Farmacia Dambrosio, Farmacia Giordano, Farmacia Chierico, Farmacia Grassano, Farmacia Maggi, Farmacia Oreste, Farmacia Pignatelli, Farmacia Comunale - Crocetta, Farmacia Verdoni, Farmacia Casello Farmacia Vicenti e Farmacia Ruccia.

² Al termine del dibattito, il Presidente dell'Ordine interprovinciale ha ricordato che *“il Consiglio dell'Ordine ha istituito apposite Commissioni di Vigilanza, operative su tutto il territorio provinciale, alle quali sarà demandato un controllo ancora più accurato nel Comune di Altamura per garantire elevati livelli di efficienza del servizio, a tutela della collettività e del decoro professionale”*.

Ordine del 31.10.2016, avente ad oggetto “*compiti e adempimenti in materia disciplinare*”³. Dal documento si evince che il Presidente, dopo aver rilevato che l’incontro si è reso necessario a seguito di una specifica richiesta avanzata dal fiduciario dell’Ordine presso il Comune di Altamura, illustra la situazione generale di crisi in cui si trovano le farmacie, che hanno subito negli anni una sempre maggiore riduzione del fatturato e la circostanza per cui “*Alcuni colleghi disinvolti pur di rimanere a galla compromettono il decoro e la dignità della professione farmaceutica con l’assunzione di riprovevoli iniziative di “svendita di medicinali”*”. Il Presidente evidenzia quindi che “*il problema Altamura*” è ben presente ed è stato affrontato dal Consiglio dell’Ordine, illustrando per punti tutte le iniziative assunte al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti all’attività professionale. Il Presidente suggerisce, pertanto, ai farmacisti presenti di “*incontrarvi e ritrovare tra voi l’unità*”, evidenziando che “*l’Ordine non mancherà di essere vicino moralmente e eticamente a quei colleghi che rispettano le regole e che hanno subito una pesante azione a loro danno*”⁴; c) comunicazione inoltrata via mail il 18.11.2017, avente ad oggetto: “*conclusioni dell’incontro del 16.11.2017*”. Nel testo, che si riferisce all’incontro avvenuto tra diversi farmacisti nella serata del 16 novembre 2017, si legge, in particolare: “*Lo spirito conclusivo del nostro incontro fatto ieri sera è stato quello di avvalorare la forza di essere un gruppo [...] imparare a essere compatti [...] scoprire come lavorare sul nostro spirito corporativo rispettando: 1) pagamento del ticket 2) provare a fare gruppo evitando sconti su etici di fascia A e di fascia C oppure concordarli in maniera limitata e omogenea tra noi 3) non scontare gli integratori ordinati con ricetta bianca il cui ricarico è solo del 22 o 25%. Sono solo piccoli passi e tutto questo rappresenta il nostro orticello, ciò che ci permette di avere un ricavo decoroso ed evita la concorrenza col nostro collega*”⁵.

III. IL QUADRO NORMATIVO

7. Nel mercato farmaceutico sono state gradualmente introdotte norme volte alla liberalizzazione del prezzo dei prodotti farmaceutici, oltre che all’estensione della cerchia dei soggetti autorizzati alla relativa vendita.

8. Una prima apertura si è avuta ad opera del D.L. n. 223 del 4.7.2006 recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*”, cd. “*Legge Bersani*”⁶, in relazione ai farmaci di fascia C⁷, per i quali non sussiste obbligo di ricetta medica (i cd. *OTC*, farmaci

³ A tale riunione risultano presenti il Presidente dell’Ordine, il Vice Presidente, il Fiduciario presso il Comune di Altamura, Flavia D’Alessandro, e 7 farmacisti: Nunzio Calia, Vincenzo Dambrosio, Maria Giordano, Letizia Grandolfo, Rocco Grassano, Nicola Maggi, Rosa Oreste.

⁴ Nel corso della discussione emergeva che alcuni farmacisti avevano formalizzato una denuncia presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Bari nei confronti del segnalante, sollecitando in qualche modo un più incisivo intervento dell’Ordine e l’avvio di un procedimento disciplinare.

⁵ La mail è inviata dalla Dott.ssa Flavia D’Alessandro ai seguenti destinatari: Riccardo Crocetta, Farmacia Maggi, farmacia Tricarico, farmacia Verdoni, Farmacia Pignatelli, Farmacia Calia, Farmacia Casiello, Farmacia Chierico, Farmacia Giordano, farmacia Oreste, Farmacia Pappalardo, farmacia San Giovanni Bosco, Farmacia V. Dambrosio, Farmacia Vicenti, Miolla Luigi e Rocco Innocenzo Grassano.

⁶ Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).

⁷ I farmaci di fascia C sono tutti quei farmaci il cui costo non può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) ed è, pertanto, a completo carico del cittadino.

da banco o di automedicazione⁸, e i cd. *SOP*, farmaci senza obbligo di prescrizione o farmaci da consiglio⁹). Ai sensi dell'art. 5 - *Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci* - del D.L. 223/2006, tali farmaci sono divenuti acquistabili non solo in farmacia, ma anche nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e in altri negozi autorizzati (quali le parafarmacie), con la possibilità per ciascun distributore al dettaglio di determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del prodotto, "purché [...] sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti"¹⁰.

9. Successivamente, è stato introdotto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", cosiddetto "*Decreto Salva Italia*"¹¹, attuato dal Governo Monti, che all'art. 32, comma 4, ha esteso la possibilità di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico per tutti i medicinali di fascia C, purché tali sconti vengano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti¹².

10. Infine, è intervenuto il D.L. n. 1 del 24.1.2012 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", cd. "*Decreto Cresci Italia*", che all'art. 11, comma 8, ha previsto che "*I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti [per le farmacie, quindi, anche sui medicinali di fascia A purché dispensati in regime privato] dandone adeguata informazione alla clientela*".

⁸ I farmaci da banco o di automedicazione (o farmaci OTC, dall'inglese "Over The Counter") sono medicinali la cui dispensazione al paziente può avvenire senza la presentazione di alcun tipo di ricetta medica. Il paziente può liberamente accedere ai farmaci da banco e venire a conoscenza dell'esistenza di tali farmaci non solo grazie all'interazione diretta e al consiglio del farmacista, ma anche attraverso la pubblicità. Oltre ad essere pubblicizzati, gli OTC possono essere esposti nelle aree cui i clienti hanno libero accesso, così come possono essere esposti sullo stesso bancone della farmacia (da qui il nome di "farmaci da banco").

⁹ I farmaci senz'obbligo di prescrizione medica - più semplicemente definiti come *SOP* - sono quei medicinali la cui dispensazione può avvenire in farmacia senza la presentazione della ricetta medica, poiché sono destinati al trattamento di disturbi considerati lievi e passeggeri. A differenza degli OTC, i *SOP* non possono essere esposti sopra al banco della farmacia o nelle aree cui i pazienti possono liberamente accedere. Pertanto, il paziente può avere l'accesso a tali farmaci solo attraverso l'interazione diretta con il farmacista. Ciò avviene perché si ritiene che questi farmaci - pur essendo considerati sicuri e per i quali il monitoraggio del medico non risulta essere fondamentale - debbano essere dispensati solo su consiglio di una figura professionale quale è il farmacista (non a caso, i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica vengono talvolta definiti come "farmaci da consiglio").

¹⁰ Art. 5 - *Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci* - "1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ((previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e)) secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile. 2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. 3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco ((rientrante nelle categorie di cui al comma 1)), purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. [...]".

¹¹ Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).

¹² Art. 32 - *Farmacie* - "4. E' data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti".

11. Pertanto, con riferimento agli sconti sui farmaci (fascia C e A, purché dispensati in regime privato) essi possono essere praticati liberamente dal farmacista, a condizione che sia data adeguata e preventiva informazione alla clientela e siano applicate le medesime condizioni di sconto indistintamente a tutti gli acquirenti. Analoga limitazione non è prevista per gli altri prodotti cd. parafarmaceutici, vendibili in farmacia, tra cui gli integratori.

IV. VALUTAZIONI

IV.1 Il mercato rilevante

12. Si rileva preliminarmente che, negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese. Come chiarito dal costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, tale definizione è, dunque, funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale ed è altresì funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività¹³.

13. Sotto il profilo merceologico, la condotta in esame riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di tutti i tipi di farmaci e prodotti parafarmaceutici, quali gli integratori, pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie.

14. Dal punto di vista geografico, la distribuzione al dettaglio di tali prodotti interessa aree di dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. Nel caso di specie, considerato che le riunioni e gli scambi oggetto di esame sono avvenuti tra farmacisti aventi sede presso il Comune di Altamura (in provincia di Bari), con la presenza anche dei rappresentanti dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani (il Presidente dell'Ordine in uno dei verbali indicati ha parlato del "*Problema Altamura*"), la dimensione geografica del mercato può farsi coincidere con l'ambito del Comune di Altamura, ove sono presenti 22 farmacie, di cui una comunale¹⁴.

15. Pertanto, ai fini della valutazione della condotta sopra descritta, oggetto di esame nel presente procedimento, si fa riferimento al mercato della distribuzione al dettaglio di tutti i tipi di farmaci e prodotti parafarmaceutici, quali gli integratori, pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie del Comune di Altamura.

IV.2 Assoggettabilità alla Legge n. 287/90

16. I titolari di farmacia, in quanto svolgono un'attività economica consistente nella commercializzazione di medicinali e prodotti parafarmaceutici, nonché nella prestazione di servizi al cittadino, costituiscono imprese ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/90.

¹³ Cfr., tra gli altri, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, *Gare Consip pulizia nelle scuole*, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, *Logistica Internazionale* e Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*.

¹⁴ Cfr. sito internet www.ordinefarmacistibaribat.it.

17. Ugualmente, in quanto Ente rappresentativo di imprese che operano sul mercato, l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani costituisce un'associazione di imprese, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/90¹⁵.

IV.3 La qualificazione della fattispecie

18. Oggetto degli incontri e degli scambi avvenuti, a partire dall'anno 2014, tra diversi farmacisti del Comune di Altamura, con la presenza dei rappresentanti dell'Ordine interprovinciale, appare chiaramente essere stato quello di limitare l'applicazione degli sconti - o comunque concordarne preventivamente la misura - da riconoscere sul prezzo dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie. Tale intesa appare di per sé idonea a ridurre sensibilmente la concorrenza di prezzo tra i farmacisti di Altamura nel mercato della vendita al dettaglio dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, in violazione dell'art. 2, comma 2, della Legge 287/1990.

19. L'intesa oggetto di denuncia, impedendo l'utilizzazione di una significativa leva concorrenziale, idonea a stimolare l'acquisizione della clientela, appare soddisfare il requisito della consistenza in quanto, seppure confinata al territorio del Comune di Altamura, coinvolge quasi tutte le farmacie ivi presenti (sedici su ventidue) e l'Ordine interprovinciale. Essa rappresenta, in particolare, un'infrazione alla normativa *antitrust* particolarmente grave, in quanto diretta ad eliminare la concorrenza tra gli operatori rispetto a una variabile economica di particolare rilevanza, quale è il prezzo.

20. Al riguardo, inoltre, giova considerare come la natura anticoncorrenziale delle intese aventi ad oggetto il prezzo/sconto da praticare al pubblico debba rinvenirsi indipendentemente dal carattere vincolante o meno delle indicazioni fornite, atteso che queste ultime sono comunque suscettibili di svolgere una funzione di orientamento del comportamento degli operatori e di determinare, conseguentemente, un'artificiale omogeneizzazione delle condizioni di mercato¹⁶.

RITENUTO, pertanto, che la condotta sopra descritta, posta in essere dall'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani e da sedici farmacie site in Altamura - nello specifico: Farmacia D'Alessandro della dott.ssa D'Alessandro Flavia, Farmacia Calia della dott.ssa Calia Isalba, Farmacia Dambrosio del dott. Vincenzo Dambrosio, Farmacia Giordano della dott.ssa Giordano Maria, Farmacia Chierico - Dott.ssa Grandolfo Letizia, Farmacia Grassano del dott. Grassano Rocco Innocenzo, Farmacia Maggi del dott. Maggi Nicola, Farmacia Oreste della dott.ssa Oreste Rosa, Farmacia Pignatelli del dott. Pignatelli Giuseppe, Farmacia Comunale Crocetta del Dott. Riccardo Crocetta, Farmacia Verdoni di Verdoni Antonio, Farmacia Tricarico del dott. Tricarico Francesco, Farmacia Casiello A. e G. s.n.c., Farmacia San Giovanni Bosco s.n.c. dei d.ri Sperandio Lilia e Ziccardi Massimiliano, Farmacia Vicenti della dott.ssa Vicenti Elisabetta, Farmacia Miolla del dott. Miolla Luigi - è suscettibile di configurare un'intesa restrittiva della

¹⁵ Cfr., per tutte, la sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hofner. Si vedano, inoltre, il provvedimento dell'Autorità del 16 luglio 2013 n. 24455, caso I748 *Condotte restrittive del CNF*, il provvedimento dell'Autorità del 3 settembre 2013 n. 24510, caso I738 *Restrizioni Deontologiche Fnomceo*, il provvedimento dell'Autorità del 24 maggio 2007 n. 16832, caso I684 *Federfarma Teramo*, il provvedimento del 14 febbraio 2002 n. 10418, caso I417, *Selea/Ordine dei Farmacisti*; il provvedimento del 27 settembre 2000 n. 8720, caso I222, *Fasdac/Ordine dei medici* nonché il provvedimento dell'Autorità del 26 novembre 1998 n. 6601, caso I220, *Consigli Nazionali dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti*.

¹⁶ Cfr. sentenza della Corte di Giustizia, causa 8/72, *Vereeniging van Cementhandelaren c. Commissione*.

concorrenza nel mercato della distribuzione al dettaglio dei farmaci e dei prodotti parafarmaceutici, quali gli integratori, pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie del Comune di Altamura, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della Legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 287/90, nei confronti dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani e di sedici farmacie site in Altamura: Farmacia D'Alessandro della dott.ssa D'Alessandro Flavia, Farmacia Calia della dott.ssa Calia Isalba, Farmacia Dambrosio del dott. Vincenzo Dambrosio, Farmacia Giordano della dott.ssa Giordano Maria, Farmacia Chierico - Dott.ssa Grandolfo Letizia, Farmacia Grassano del dott. Grassano Rocco Innocenzo, Farmacia Maggi del dott. Maggi Nicola, Farmacia Oreste della dott.ssa Oreste Rosa, Farmacia Pignatelli del dott. Pignatelli Giuseppe, Farmacia Comunale Crocetta del Dott. Riccardo Crocetta, Farmacia Verdoni di Verdoni Antonio, Farmacia Tricarico del dott. Tricarico Francesco, Farmacia Casiello A. e G. s.n.c., Farmacia San Giovanni Bosco s.n.c. dei d.ri Sperandio Lilia e Ziccardi Massimiliano, Farmacia Vicenti della dott.ssa Vicenti Elisabetta, Farmacia Miolla del dott. Miolla Luigi, per accertare l'esistenza di violazioni all'articolo 2 della Legge 287/90;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Caterina Scarsi;

d) che gli atti del Procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il Procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.

Il presente Provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12400 - GRANAROLO/ZEROQUATTRO LOGISTICA

Provvedimento n. 29846

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Granarolo S.p.A., pervenuta in data 16 settembre 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. GRANAROLO S.p.A. (di seguito, Granarolo) è una società, con sede a Bologna, attiva prevalentemente nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari. Granarolo è controllata dalla Granlatte Società Cooperativa Agricola a r.l. e controlla, a sua volta, diverse altre società attive nel settore lattiero-caseario.

Nel 2020 GRANAROLO ha realizzato, in Italia, un fatturato consolidato di oltre [700-1.000]* milioni di euro.

2. ZEROQUATTRO LOGISTICA S.r.l. (di seguito, ZQL) è una società, con sede legale a Bologna, attiva nel settore logistico e, in particolare, offre servizi di logistica integrata per servizi alimentari. Il suo capitale sociale è attualmente detenuto da BCUBE S.p.A. per il 70% e da Granarolo per il restante 30%.

Nel 2020, ZQL ha realizzato, in Italia, un fatturato consolidato di circa [31-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Granarolo, del controllo esclusivo della società ZQL, mediante l'acquisto della quota rappresentativa del 70% del capitale sociale della stessa ZQL di proprietà di BCUBE S.p.A.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

5. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a) Il mercato del prodotto

6. Il mercato interessato dalla presente operazione è quello dei servizi di logistica integrata per i servizi alimentari¹.

I servizi in questione hanno ad oggetto la gestione dei magazzini, il rifornimento e la successiva distribuzione fisica di parti, componenti e beni, sia nelle fasi iniziali, intermedie o terminali del ciclo produttivo (c.d. logistica *inbound*) sia nella successiva fase della distribuzione (c.d. logistica *outbound*). L'attività di logistica integrata comprende anche lo svolgimento di un'ampia gamma di servizi accessori nell'ambito della gestione del magazzino quali, in particolare, le attività di imballaggio e il controllo qualità. Caratteristica peculiare del mercato in questione è la molteplicità dei servizi richiesti dal cliente come un prodotto unitario, che integra tra di loro le attività di programmazione, sviluppo e controllo del flusso nonché la movimentazione dei beni.

7. L'esigenza delle imprese industriali e commerciali di minimizzare le giacenze di magazzino e gli oneri connessi alla gestione delle scorte ha dato vita ad una tipologia di domanda relativa non solo alla spedizione e al trasporto di merci, ma anche al loro stoccaggio, controllo e gestione. Questo fenomeno ha favorito la specializzazione di alcune imprese nella fornitura di un servizio integrato. L'attività di logistica integrata di prodotti alimentari freschi che necessitano della c.d. "catena del freddo", o comunque, di conservazione a temperatura controllata, rappresenta un segmento di tale mercato.

b) Il mercato geografico

8. Il mercato geografico rilevante può ritenersi di dimensione nazionale. L'esatta delimitazione territoriale di tale mercato non influisce, tuttavia, sulla valutazione della presente operazione.

c) Effetti dell'operazione

9. Granarolo non è attualmente presente sul mercato nazionale dei servizi di logistica integrata per servizi alimentari, mentre la quota di mercato di ZQL è pari al [5-10%]. L'operazione non produce, pertanto, sostanziali modifiche nell'assetto concorrenziale esistente.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

¹ Cfr. in tal senso C6478, *Egidio Galvani/Salvesen Cavalieri Logistica*, provvedimento 13191 del 12 maggio 2004; C10620, *Granarolo/Zeroquattro*, provvedimento 21275 del 16 giugno 2010.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1797 - COMUNE DI REGGIO CALABRIA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO

Roma, 19 ottobre 2021

Comune di Reggio Calabria
Regione Calabria
Autorità Idrica della Calabria

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 12 ottobre 2021, ha inteso esprimere, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune considerazioni in merito alle problematiche di carattere concorrenziale riconducibili alle modalità di affidamento *pro tempore* del servizio idrico integrato nel Comune di Reggio Calabria.

Alla luce delle informazioni trasmesse dal medesimo Comune e da quanto appreso dalla Tredicesima Relazione ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" (di seguito TUA o Testo Unico dell'Ambiente)¹ di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nella Regione Calabria è ancora in fase di completamento il processo per l'individuazione del Gestore Unico d'Ambito per l'intero territorio regionale di cui all'art. 149 *bis*, secondo comma, del TUA che, tuttavia, dovrebbe vedere la sua realizzazione nei mesi a venire.

A tale riguardo, l'Autorità Idrica della Calabria, il 7 luglio 2021, ha informato il Comune che "*L'affidamento [al gestore unico regionale] dovrà avvenire inderogabilmente, così per come imposto dalla Commissione Europea, a pena di esclusione dall'accesso ai fondi del PNRR e delle Politiche di Coesione 2021-2027, entro il 30 novembre 2021, o, nel caso di eventuali rinvii, entro e non oltre il 30 giugno 2022*".

In attesa dell'individuazione del Gestore Unico per l'intero ambito territoriale regionale della Calabria, risulta che soltanto per un esiguo numero di gestioni esistenti è stata verificata la compatibilità con la normativa *pro tempore* esistente, mentre permangono sul territorio regionale numerose gestioni in economia del servizio idrico e altre gestioni per le quali tale condizione non è stata verificata.

¹ Del 6 luglio 2021 <https://www.arera.it/allegati/docs/21/295-21.pdf>.

In particolare, riguardo al Comune di Reggio Calabria, il servizio idrico risulta attualmente gestito dal Comune stesso in economia per quanto riguarda i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, mentre, il servizio di fognatura e di depurazione è svolto dalla società Idorregion S.c. a r.l. (di seguito, Idorregion) in ragione di un affidamento diretto risalente al 2017. Tale affidamento è stato prorogato a più riprese, per periodi di tempo variabili tra 3 e 9 mesi, fino al mese di giugno 2021, in un primo tempo, in attesa che venisse svolta una procedura selettiva per l'individuazione del nuovo contraente e, successivamente, ovvero dal 2020, in attesa dell'entrata in operatività della società Castore SPL S.r.l., che avrebbe dovuto svolgere sul territorio comunale, tra gli altri, il servizio idrico integrato (inclusivo quindi di tutti i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione) in modalità *in house providing* in ragione della nuova delibera adottata dalla giunta comunale in tal senso (n. 362 del 31 dicembre 2019).

Tale società, tuttavia, non è mai subentrata nello svolgimento del servizio idrico integrato e, nel mese di giugno 2021, è scaduta l'ultima proroga deliberata a dicembre del 2020 a favore di Idorregion. In effetti, l'affidamento *in house* a Castore SPL S.r.l. risulta aver incontrato ostacoli alla sua attuazione anche in ragione della pronuncia resa dall'Ufficio Precontenzioso e Pareri di ANAC a marzo 2021 che ha espresso opinione negativa rispetto all'attuazione della clausola sociale per l'impiego in una società *in house* di personale alle dipendenze di una società preesistente, in ragione della violazione del principio costituzionale di accesso al pubblico impiego mediante concorso, sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

Alla luce dell'apparente impossibilità, allo stato, di perseguire la via dell'affidamento *in house* alla società Castore SPL S.r.l., come auspicato dal Comune di Reggio Calabria a fine 2019, e tenuto conto dell'ormai intervenuta scadenza, al 30 giugno 2021, dell'ultima proroga concessa alla società Idorregion per lo svolgimento dei servizi di depurazione e fognatura, si invita il Comune di Reggio Calabria, nelle more dell'auspicabile e imminente individuazione del Gestore Unico per l'intero ambito territoriale della Regione Calabria, ad adottare una modalità tra quelle consentite dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica come il servizio idrico integrato (procedura ad evidenza pubblica; affidamento a società mista previa gara a doppio oggetto e affidamento diretto al ricorrere dei requisiti *in house providing*), anche per un affidamento *pro tempore* di breve durata, astenendosi dal disporre un'ulteriore proroga dell'affidamento diretto alla società Idorregion.

In definitiva, l'invito al Comune di Reggio Calabria deve intendersi tale qualora il processo per l'individuazione del Gestore Unico d'Ambito, per l'intero territorio regionale (di cui al richiamato art. 149 *bis*, comma 2, del TUA), non venga completato entro il 30 novembre 2021, data indicata dall'Autorità Idrica della Calabria come primo termine (susceptibile di proroga entro e non oltre il 30 giugno 2022) per accedere ai fondi del PNRR e delle Politiche di Coesione 2021-2027.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

AS1798 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA/SALVAMENTO IN ACQUA

Roma, 19 ottobre 2021

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri

L'Autorità della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 12 ottobre 2021, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito a talune criticità concorrenziali che ancora chiudono il mercato della formazione per l'assistenza/salvataggio in acqua.

L'attività di formazione dei soggetti che prestano assistenza/salvataggio in acqua, comprensiva del rilascio dei relativi brevetti, è stata oggetto del parere AS1191, reso dall'Autorità nel 2015, volto ad auspicare il superamento della riserva di tale attività in capo a soli tre soggetti autorizzati, consolidatasi a causa della mancanza di una specifica disciplina in materia.

In particolare, nel parere *de quo* veniva auspicata la celere adozione di un regolamento delegato, previsto dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con L. 24 febbraio 2012, n. 14, che disciplinasse l'accesso alle attività in questione seguendo i principi concorrenziali recepiti dal decreto di attuazione della c.d. Direttiva Servizi (D. Lgs. n. 59/2010, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE), con particolare riguardo al divieto di sottoporre l'accesso e l'esercizio di attività di servizi, anche intellettuali, a limitazioni non giustificate o discriminatorie (art. 10) e alla previsione che, qualora sia necessario mantenere un regime autorizzatorio, le conseguenti condizioni di accesso e di esercizio delle attività siano trasparenti, oggettive, non discriminatorie, giustificate da esigenze imperative di interesse generale, nonché necessarie e proporzionate al perseguimento di tali esigenze (art. 15)¹.

L'Autorità aveva rilevato che il *“mancato esercizio della delega in questione è idoneo a produrre distorsioni della concorrenza nella misura in cui, mentre risulta cristallizzata la posizione degli operatori già attivi nel settore dei corsi di formazione per il salvamento acquatico/assistenza bagnanti, l'esercizio dell'attività in questione potrebbe essere ingiustificatamente preclusa ad altri operatori”* e che *“le esigenze di incolumità e sicurezza dei bagnanti possano essere perseguite senza limitare il numero degli operatori/enti di formazione autorizzati e introducendo, piuttosto, criteri*

¹ Cfr. Parere AS1191 *“Accesso alle attività di formazione per il salvamento acquatico e assistenza bagnanti”*.

oggettivi e uniformi di selezione e sistemi di controllo periodico dei programmi di formazione volti alla verifica del rispetto delle rilevanti norme di sicurezza”.

Tali indicazioni sono state recepite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2016, n. 206, introducendo un meccanismo di autorizzazione statale per tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che presentino determinati requisiti di età, formazione professionale, qualità morali e personali, requisiti organizzativi (disponibilità di locali etc.) e definendo in maniera uniforme le materie dell'attività di formazione e dell'esame finale, nonché le modalità di presentazione delle domande e di controllo periodico.

L'art. 13 del D.M. n. 206/2016, inoltre, stabiliva che la nuova disciplina entrasse in vigore il 1° gennaio 2017 (comma 1), abrogando i precedenti titoli autorizzatori.

Tuttavia, l'art. 9, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe), ha prorogato l'entrata in vigore del Decreto n. 206/2016 al 31 gennaio 2017. Successivamente, analoghi provvedimenti (art. 1, comma 1136, lett. a), L. n. 205/2017, art. 4, comma 2, D.L. n. 91/2018, art. 1, comma 2, L. n. 73/2019, e, da ultimo, art. 13, comma 5-ter, D.L. n. 162/2019, e relative leggi di conversione) hanno prorogato l'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio al 31 dicembre 2021.

Pertanto, in conseguenza delle suddette reiterate proroghe sono stati preservati gli originari assetti di mercato, cristallizzando, appunto, le posizioni dei soli tre soggetti ad oggi autorizzati, precludendo l'accesso alle attività di servizi professionali ad altri soggetti formatori e riducendo le possibilità di scelta per gli aspiranti assistenti bagnanti.

Il quadro sopra delineato rende pienamente attuali le considerazioni già svolte dall'Autorità nel citato parere del 2015, in quanto l'adozione nel 2016 dell'auspicato regolamento delegato risulta meramente formale, non essendo mai entrato in vigore per effetto delle reiterate proroghe annuali del termine di entrata in vigore del nuovo regime nel frattempo disposte. Peraltro, siffatte proroghe, in assenza di qualsiasi oggettiva esigenza di interesse generale, non rispondono nemmeno al requisito di proporzionalità della restrizione richiesto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 59/2020 e producono, all'evidenza, l'effetto di mantenere indebitamente la restrizione all'accesso e all'esercizio delle attività di formazione per l'assistenza/salvamento in acqua su base automatica e a tempo indeterminato.

L'Autorità auspica, pertanto, il rispetto del termine del 31 dicembre 2021, previsto dall'art. 13, comma 5-ter, del D.L. n. 162/2019, per l'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio disciplinato con D.M. n. 206/2016.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

AS1799 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Roma, 22 ottobre 2021

Regione Autonoma della Sardegna

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 12 ottobre 2021, ha inteso formulare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alle criticità concorrenziali derivanti dall'atto amministrativo di codesta Regione Autonoma (Deliberazione di Giunta n. 47/34 del 24 settembre 2020, avente ad oggetto "*Prosecuzione delle attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale oggetto di concessione demaniale. Art. 182 del D.L. n. 34/2020, nella versione modificata dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020 – Suppl. Ordinario n. 25)*"), nonché, più in generale, dall'attività svolta¹ con riferimento alla proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime in essere in ambito regionale.

In particolare, mediante il citato atto amministrativo, la Regione Autonoma della Sardegna ha esteso fino al 31 dicembre 2033 la durata delle concessioni di competenza regionale su beni del demanio marittimo in favore dei concessionari esistenti, sulla base, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 1, commi 682, 683 e 684, della Legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative appunto alla data

¹ Come emerge da diversi atti precedenti e successivi alla citata Deliberazione di Giunta, quali in particolare: la Determinazione Dirigenziale n. 54 del 20 gennaio 2020 (avente ad oggetto "*Presa d'atto e applicazione alla Regione Autonoma della Sardegna della proroga delle concessioni demaniali marittime in essere, stabilita con la legge 30 dicembre 2018 n° 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n° 302, recante <<Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021>> – Indicazioni operative ai Comuni costieri per l'applicazione dell'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti – Possibilità di proroga ulteriore in presenza di investimenti, ai sensi dell'art. 3 comma 4-bis del decreto-legge n° 400 del 1993 – Possibilità di proroga delle concessioni demaniali per porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto*"); la Comunicazione prot. n. 73/GAB del competente Assessore indirizzata a diversi Comuni costieri del 7 gennaio 2021 (avente ad oggetto "*Estensione concessioni demaniali marittime ex art. 1, commi 682 e seguenti della legge 30.12.2018, n. 145 – ex art. 182, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto rilancio) convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Deliberazione G.R. n. 47/34 del 24 settembre 2020 – Determinazione D.G. prot. n. 34254 del 29/10/2020, rep. n. 3114. Diffida ai sensi della L.R. n° 9/2006*", enfasi non aggiunta); la Deliberazione di Giunta n. 7/13 del 26 febbraio 2021 (avente ad oggetto "*Estensione concessioni demaniali marittime ex art. 1, commi 682 e seguenti, L. 30 dicembre 2018, n. 145, ex art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. <<Decreto rilancio>>) convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77. L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art. 9. Intervento sostitutivo. Nomina commissari ad acta*"); la Deliberazione di Giunta n. 17/24 del 7 maggio 2021 (avente ad oggetto "*Revoca deliberazione n. 7/13 del 26 febbraio 2021 concernente <<Estensione concessioni demaniali marittime ex art. 1, commi 682 e seguenti, L. 30 dicembre 2018, n. 145, ex art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. <<Decreto rilancio>>) convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77. L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art. 9. Intervento sostitutivo. Nomina commissari ad acta>>*").

del 31 dicembre 2033), nonché dall'articolo 182, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 100, comma 1, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (nella parte in cui tali norme si riferiscono, confermandolo, al meccanismo di proroga *ex lege* delle concessioni demaniali marittime).

Sulla base della medesima normativa, codesta Regione Autonoma ha inoltre perseguito una analoga attività anche con riferimento alle concessioni demaniali marittime di competenza comunale, finalizzata ad estendere la loro validità al 31 dicembre 2033, da ultimo avocando a sé (e sottraendole di conseguenza ai Comuni) le competenze su tali concessioni e quindi sui loro rinnovi (con la Legge Regionale 12 aprile 2021, n. 7). L'intervento legislativo in parola, infatti, rappresenta l'ultimo tassello di un *iter* amministrativo volto ad ottenere la proroga a tutto il 2033 delle concessioni esistenti e iniziato con la Determinazione Dirigenziale n. 54/2020 con la quale codesta Regione Autonoma ha trasmesso ai Comuni costieri sardi le indicazioni operative per l'applicazione della proroga di validità delle concessioni vigenti. Sempre nei confronti dei Comuni costieri sardi, codesta Regione Autonoma è poi successivamente intervenuta, dapprima, diffidandoli a procedere senza indugi con l'estensione al 2033 della durata dei titoli concessori in essere (Comunicazione prot. n. 73/GAB del 7 gennaio 2021) e, in seguito, constatata l'inerzia dei Comuni, deliberando di nominare appositi Commissari *ad acta* al fine proprio di provvedere all'estensione delle concessioni demaniali marittime al 2033 (Deliberazione di Giunta n. 7/13 del 26 febbraio 2021)².

Al riguardo, in linea generale, l'Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l'uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l'individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l'espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica³.

In proposito, si evidenzia che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati Membri l'abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l'esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, una normativa nazionale che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni⁴.

Inoltre, la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi) prevede, all'articolo 12, che *“qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati Membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo*

² Solo in ragione dell'epilogo descritto nel testo (ossia la promulgazione della Legge Regionale n. 7/2021 del 15 aprile 2021), la Deliberazione di Giunta n. 7/13 è stata revocata dalla successiva Deliberazione giuntale n. 17/24 del 7 maggio 2021: avendo, infatti, la Regione avocato a sé le competenze amministrative sulle concessioni demaniali marittime con la predetta legge regionale, i Commissari *ad acta* comunali hanno perso la loro ragion d'essere.

³ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza 25 settembre 2009, n. 5765, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 novembre 2019, n. 7874; nonché, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416 e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002.

In tal senso si è espressa anche l'ANAC con la delibera del 17 gennaio 2019, n. 25.

⁴ Cfr. sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa srl e a. contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a.*

svolgimento e completamento” (par. 1), e che, in tali casi, *“l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”* (par. 2).

Come noto, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai richiamati principi euro-unitari e, ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della Direttiva citata, contrastando di riflesso con i principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione⁵. In tal senso, l’Autorità, in precedenti interventi di *advocacy*, si è più volte pronunciata sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni – tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi ed aventi finalità turistico/ricreative⁶ – mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. In particolare, è stato osservato che nei mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un’esclusiva, o sono ammessi ad operare un numero limitato di soggetti, l’affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario⁷.

⁵ Si ricorda, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza europea, tutte le amministrazioni nazionali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono tenute ad applicare le disposizioni del diritto europeo, disapplicando le norme nazionali da esse non conformi; cfr., *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 103/88, *Fratelli Costanzo c. Comune di Milano*, nonché nella causa C-224/97, *Ciola* e nella causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

In tal senso, la Corte di Giustizia UE ha ribadito, da ultimo nella sentenza del 4 dicembre 2018, caso C-378/17, che *“il principio del primato del diritto dell’Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato Membro di dare pieno effetto alle norme dell’Unione”* (par. 39), e ha ricordato che la disapplicazione della norma interna confliggente con la normativa europea costituisce un obbligo dello Stato Membro *“in tutte le sue articolazioni”* ossia che l’obbligo di disapplicare riguarda anche *“tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell’ambito delle rispettive competenze, il diritto dell’Unione”* (par. 38). In proposito si vedano altresì, *ex multis*, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal SpA*, nella causa C-119/05, *Lucchini*, nella causa C-614/14, *Ognyanov* e nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, *«SEGRO» Kft*.

⁶ Cfr. la segnalazione resa dall’Autorità in data 12 dicembre 2018 ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/1990 (AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018).

⁷ Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato un disallineamento tra la normativa nazionale che dispone la proroga delle concessioni e la normativa eurounitaria, evidenziando la necessità per le Amministrazioni Pubbliche di disapplicare la normativa nazionale in modo da garantire che la selezione degli operatori economici interessati avvenga in ogni caso tutelando la concorrenza, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi, *par condicio*, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

In proposito cfr., *ex multis*, TAR Veneto, sentenza n. 218/2020, TAR Puglia, sentenza n. 36/2020, e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7874/2019, cit.; nonché, da ultimo, proprio sul tema della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, TAR Toscana, sentenza n. 363/2021, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416, cit., e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 marzo 2021, n. 2002, cit.. In particolare, nelle ultime due sentenze citate, il Consiglio di Stato ha statuito, nel primo caso, che *“qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante l’efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte”*, e, nel secondo caso, che *“il nuovo contesto è connotato dalla presa in considerazione dell’efficacia del quadro giuridico unionale, ricavabile, a sostegno della tesi del Comune, dalla nota sentenza Corte UE Promoimpresa del 14 luglio 2016 come un quadro giuridico che impone la procedura selettiva, ove il Comune decida di esternalizzare la gestione degli arenili a fini turistico-ricreativi per la scarsità della risorsa predetta”*.

In particolare in tema di disapplicazione della normativa nazionale confliggente con quella unionale, si richiamano altresì, da ultimo, TAR Sicilia, sentenza n. 504 del 15 febbraio 2021 (dove il Giudice ha indicato che *“[...] d) anche il funzionario pubblico, nel dare attuazione alla legge, deve applicare la fonte normativa prevalente e, quindi, nel contrasto fra diritto europeo immediatamente vincolante e disciplina nazionale, deve assegnare prevalenza al primo; [...] f) quanto esposto rende superflua ogni altra considerazione, ma può, comunque, aggiungersi che le osservazioni della Corte di Giustizia in ordine all’obbligo di disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con il diritto comunitario non costituiscono un <<obiter dictum>>, ma consistono in affermazioni rese in sede di rinvio pregiudiziale e relative alla corretta*

Con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere⁸, l'Autorità ha più volte sottolineato⁹ che è nell'interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio.

La concessione di proroghe in favore dei concessionari esistenti, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

Da ultimo, nella recente segnalazione del 22 marzo 2021, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, recante "*Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021*", l'Autorità ha osservato come l'affidamento delle concessioni tramite procedure competitive consenta la piena valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane che, come riconosciuto anche all'articolo 1, comma 675, della stessa legge n. 145/2018, rappresenta un elemento strategico per il sistema economico del Paese.

Tali principi sono stati di recente confermati dal TAR Toscana¹⁰, che ha integralmente accolto il ricorso *ex* articolo 21-*bis* della legge n. 287/90 con cui la scrivente Autorità ha impugnato un provvedimento (emesso da un'Amministrazione comunale) di tenore sostanzialmente analogo a quello in esame, riconoscendo così la piena legittimità dell'intervento dell'Autorità, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalla disposizione sopra citata, in materia di proroga automatica, senza gara, di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative¹¹.

interpretazione dei Trattati in relazione al caso deciso, cioè in occasione del puntuale assolvimento dei compiti istituzionali propri di tale organo, con la conseguenza che la relativa pronuncia risulta vincolante") e TAR Campania, sentenza n. 265 del 29 gennaio 2021 (dove il Giudice ha rilevato che "*L'assunto attoreo di avvenuta proroga automatica quindicennale del rapporto instaurato con le pregresse concessioni demaniali marittime si infrange, pertanto, contro l'indirizzo giurisprudenziale disapplicativo delle norme legislative dilatorie emanate in subiecta materia, propugnato anche da questa Sezione nelle sentenze n. 1697 del 2 ottobre 2019 e n. 221 del 10 febbraio 2020, e ispirato all'arresto sancito in materia dalla Corte di Giustizia UE, sez. V, nella citata sentenza 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15*").

⁸ Si ricorda, inoltre, che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nello stabilire che l'affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che riguardano risorse naturali scarse, debba necessariamente realizzarsi attraverso una procedura di selezione tra candidati potenziali nel rispetto di tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità, ha posto in rilievo che una normativa nazionale che preveda una proroga *ex lege* della data di scadenza di tali concessioni equivale a un rinnovo automatico in contrasto con il dettato dell'articolo 12, par. 2, della Direttiva 2006/123/CE (cfr. CGUE, Sez. V, sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, cit.).

⁹ Cfr. la segnalazione resa dall'Autorità in data 1° luglio 2020, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, AS 1684 – *Osservazioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio*, in Bollettino n. 28/2020. Si vedano, inoltre, le segnalazioni AS 135 – *Proroghe delle concessioni autostradali*, in Bollettino n. 19/98; AS491 – *Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*, in Bollettino n. 46/2008; AS1114 – *Regime concessorio presente nel porto di Livorno*, in Bollettino n. 12/2014; AS1137 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014*, in Bollettino n. 27/2014.

¹⁰ Cfr. sentenza n. 363 dell'8 marzo 2021, cit..

¹¹ In particolare, il TAR Toscana ha annullato la Determina Dirigenziale n. 408 del 21 maggio 2020 del Comune di Piombino, oggetto di parere motivato dell'Autorità ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/90 (cfr. AS1701 – *Comune di Piombino (LI): concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Bollettino n. 41/2020), con la quale l'ente locale in questione aveva avviato la procedura per la proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime insistenti sul territorio comunale senza dar corso alla procedura comparativa prevista dall'articolo 12

Alla luce di tutto quel che precede, l'Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesta Regione Autonoma avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento del citato atto amministrativo, nonché degli ulteriori atti amministrativi di cui alla sopra descritta attività intrapresa nei confronti dei Comuni costieri sardi, in quanto in contrasto con la disciplina e i principi euro-unitari sopra richiamati.

Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime contenute nei provvedimenti amministrativi in parola integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, dunque, gli atti amministrativi regionali in questione si pongono in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto suscettibili di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della cosiddetta Direttiva Servizi.

L'Autorità auspica, pertanto, che codesta Regione Autonoma modifichi le disposizioni indicate eliminando le distorsioni concorrenziali evidenziate, come sopra precisato.

L'Autorità auspica, inoltre, che codesta Regione Autonoma, a seguito delle modifiche introdotte con la Legge Regionale n. 7/2021, non dia corso ad alcuna proroga temporale al 2033 - senza una preventiva procedura pubblica competitiva trasparente, obiettiva, imparziale e non discriminatoria - delle concessioni demaniali marittime. Al riguardo, si ricorda che, qualora ciò non si verifichi, l'Autorità è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi Amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990.

L'Autorità invita, infine, codesta Regione Autonoma a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

della Direttiva 2006/123/CE. In tale pronuncia, il Giudice amministrativo ha espressamente affermato che il Comune avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni normative nazionali che prevedono la proroga automatica senza gara delle concessioni, per contrasto delle stesse con la normativa eurounitaria di cui all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, ed espletare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari, una volta scadute le concessioni in essere.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP345 - SIXTHCONTINENT EUROPE-CLAUSOLE CONTRATTUALI

Provvedimento n. 29849

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'art. 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo in base al quale, in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al medesimo comma 2, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 23 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la propria delibera n. 28440 del 10 novembre 2020, con la quale l'Autorità, a conclusione del procedimento CV219, ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle "*Condizioni generali di vendita*" (di seguito, CGV) e nel "*Codice etico e modello 231/2001*" posto in calce alle CGV adottate dalla società SixthContinent Factory S.r.l. (già Sixthcontinent Europe S.r.l. e, di seguito, anche "Professionista" o "SixtCo." o "Società") e ha disposto la pubblicazione, a cura e spese del Professionista, di un estratto del provvedimento sulla *homepage* del sito *internet sixthcontinent.com*, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'adozione del predetto provvedimento n. 28440, avvenuta in data 19 novembre 2020;

VISTA la propria delibera n. 29709 dell'8 giugno 2021, con la quale l'Autorità ha avviato nei confronti di SixtCo. il presente procedimento di inottemperanza (IP345), contestando al Professionista la violazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 28440 del 10 novembre 2020 e in particolare all'ordine di pubblicazione sul proprio sito *internet* dell'estratto della predetta delibera secondo i tempi e le modalità ivi prescritti;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Premessa

Il provvedimento di accertamento di vessatorietà (CV219)

1. Con provvedimento n. 28440 del 10 novembre 2020, l'Autorità ha deliberato la vessatorietà, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, di alcune clausole delle "*Condizioni*

Generali di Vendita” (CGV) e del “*Codice etico e modello 231/2001*” posto in calce alle medesime CGV, unilateralmente predisposte da SixthCo. per disciplinare in maniera uniforme i rapporti contrattuali con i clienti consumatori in relazione alla propria attività di vendita *online* e, in particolare, all’offerta e commercializzazione di *Shopping Card* sul sito *web www.sixthcontinent.com*.

2. In estrema sintesi, rinviando al testo del menzionato provvedimento n. 28440 del 10 novembre 2020 per la descrizione puntuale del contenuto delle clausole contrattuali oggetto di accertamento e l’illustrazione delle valutazioni di vessatorietà, l’Autorità ha accertato che:

- a) la clausola 1.3 delle CGV, relativa al potere del Professionista di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettera *m*) del Codice del Consumo;
- b) le clausole 4.2(i), (ii) e (v) delle CGV, concernenti specifici diritti del Professionista di rifiutare o cancellare ordini degli utenti, sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere *b*), *d*), *g*), *t*) del Codice del Consumo;
- c) la clausola 4.4 delle CGV, disciplinante l’esonero di responsabilità del Professionista per difformità, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettera *t*) del Codice del Consumo;
- d) la clausola 4.7 delle CGV, relativa alle condizioni di procedibilità degli acquisti, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettera *d*) del Codice del Consumo;
- e) la clausola 4.8 delle CGV, riguardante la facoltà di recesso del Professionista in caso di *download* impossibile della *Shopping Card*, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettera *g*) del Codice del Consumo;
- f) la clausola 4.10 (ii) delle CGV, disciplinante la facoltà del Professionista di sospendere o cancellare l’account dell’utente, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere *g*), *h*), *m*) del Codice del Consumo;
- g) la clausola 5.5 delle CGV, riguardante il mancato rilascio di una nuova *Shopping Card* in caso di smarrimento o furto da parte dell’utente, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere *g*), *t*) del Codice del Consumo;
- h) la clausola 5.7 delle CGV, relativa al termine di decadenza per il *download* delle *Shopping Card*, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere *g*), *t*) del Codice del Consumo;
- i) le clausole presenti nel quinto e nel sesto capoverso del “*Codice Etico e Modello 231/2001*”, disciplinanti il blocco dell’account degli utenti, sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere *d*), *g*), *h*), *m*) del Codice del Consumo.

3. Inoltre, con il medesimo provvedimento n. 28440 del 10 novembre 2020, l’Autorità ha disposto che il Professionista pubblicasse, a sua cura e spese, ai sensi dell’articolo 37-*bis* del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, un estratto del provvedimento (il cui testo è riportato in allegato al medesimo Provvedimento), per trenta giorni consecutivi sulla *homepage* del sito *internet www.sixthcontinent.com*, versione italiana, con adeguata evidenza grafica e in una posizione della pagina *web* che non richieda al consumatore di scorrerla¹.

¹ Nella lettera c) del dispositivo del Provvedimento, recante l’obbligo di pubblicazione dell’estratto del provvedimento, sono prescritte le specifiche modalità di redazione del testo: “*la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione*”.

4. L'Autorità ha assegnato alla Società un termine di centoventi giorni per dare seguito all'ordine di pubblicazione dell'estratto del provvedimento, prevedendo altresì l'obbligo di SixthCo. di comunicare preventivamente all'Autorità la data della pubblicazione del testo dell'estratto, nonché di inviare all'Autorità, entro tre giorni successivi alla pubblicazione, una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *homepage* del sito di Sixthcontinent Factory S.r.l., *www.sixthcontinent.com*, versione italiana.

5. Il citato provvedimento n. 28440 del 10 novembre 2020 risulta notificato al Professionista in data 19 novembre 2020.

6. Successivamente a tale data, il Professionista non ha provveduto a comunicare all'Autorità la data di pubblicazione dell'estratto del provvedimento n. 28440 del 10 novembre 2020 né ha inviato una copia del predetto testo, omettendo di dare seguito a quanto prescritto nel provvedimento stesso.

7. Sulla base delle verifiche svolte d'ufficio è emerso che la Società non ha pubblicato sul proprio sito *web* l'estratto del provvedimento n. 28440 del 10 novembre 2020 entro il previsto termine di centoventi giorni, ossia entro la data del 19 marzo 2021.

8. Alla luce di quanto sopra, in data 15 aprile 2021, è stata trasmessa a SixthCo. una lettera nella quale, evidenziando come non fosse pervenuta alcuna comunicazione all'Autorità circa la data di pubblicazione dell'estratto del provvedimento n. 28440 del 10 novembre 2020, è stato richiesto alla Società di comunicare, entro dieci giorni, le misure adottate al fine di ottemperare all'obbligo di pubblicazione dell'estratto del predetto provvedimento, rammentando che in caso di inottemperanza al suddetto obbligo trova applicazione l'articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in base al quale l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro².

9. Il Professionista non ha fornito alcun riscontro alla predetta richiesta dell'Autorità.

Il provvedimento di avvio dell'inottemperanza (IP345)

10. Considerato che la Società non ha comunicato all'Autorità la data di pubblicazione dell'estratto del provvedimento n. 28440 del 10 novembre 2020, non ha trasmesso copia del medesimo testo e non ha fornito alcuna risposta nel termine di dieci giorni indicato nel sollecito ricevuto in data 15 aprile 2021, l'Autorità, con delibera n. 29709 dell'8 giugno 2021, ha avviato il presente procedimento IP345 per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista all'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del consumo, contestando a Sixthcontinent Factory S.r.l. di non aver ottemperato al provvedimento n. 28440 del 10 novembre 2020 e in particolare all'obbligo di pubblicazione dell'estratto del provvedimento secondo i tempi e le modalità ivi prescritti.

11. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera del 10 novembre 2020 è stato comunicato al Professionista in data 17 giugno 2021.

12. In data 27 agosto 2021 è stato comunicato al Professionista il termine per la presentazione di memorie conclusive nell'ambito del procedimento IP345, fissato alla data del 6 settembre 2021.

13. Con comunicazione del 3 settembre 2021 (prot. 69092), SixthCo. ha formulato istanza di proroga al 13 settembre 2021, del termine per produrre osservazioni nell'ambito del procedimento. Tale istanza è stata accolta con comunicazione del 6 settembre 2021 (prot. 69417).

struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito internet su cui verrà pubblicato l'estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato".

² Cfr. nota prot. 37342 del 15 aprile 2021.

14. In data 13 settembre 2021 SixthCo. ha presentato la propria memoria difensiva.

15. Alla data di adozione della presente delibera, risulta che la Società ha omesso di comunicare all'Autorità la data di pubblicazione dell'estratto del provvedimento n. 28440 del 10 novembre 2020, di trasmettere copia del medesimo testo e, in ultima istanza, di procedere alla pubblicazione sul proprio sito *internet* dell'estratto del citato provvedimento.

Le argomentazioni del Professionista

16. SixthCo, nella memoria pervenuta in data 13 settembre 2021, dopo aver rappresentato di aver proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso la delibera dell'Autorità del 10 novembre 2020, adottata a conclusione del procedimento di accertamento di vessatorietà (CV219), ha rinviato a quanto dedotto nel ricorso introduttivo e negli ulteriori scritti difensivi del giudizio relativo alla predetta delibera. In sintesi, ad avviso della Società, l'Autorità sarebbe incorsa in un difetto istruttorio e in un'erronea valutazione delle circostanze giuridiche e fattuali della vicenda, non avendo tenuto in considerazione, in chiave omnicomprendente, gli elementi di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice del Consumo, caratterizzanti la fattispecie. Inoltre, la Società ha illustrato le motivazioni per le quali, a suo dire, le singole clausole contrattuali oggetto di accertamento non sarebbero vessatorie, sottolineando l'impegno posto in essere nel fornire una ricostruzione fattuale completa, nonché nell'adoperarsi attivamente al fine di superare le criticità ravvisate.

17. La Società ha anche evidenziato che il presente procedimento si inserisce nell'ambito di un'ampia attività sanzionatoria posta in essere dall'Autorità nei confronti di SixthCo., per complessivi 8 milioni di euro, attraverso la delibera del 22 dicembre 2020 (IP332) relativa all'inottemperanza al provvedimento cautelare del 25 febbraio 2020, il provvedimento principale del 4 agosto 2020 (PS11332) recante l'accertamento di una pratica commerciale scorretta nonché il provvedimento del 1° luglio 2021 (IP341) concernente l'inottemperanza al provvedimento principale.

18. Secondo il Professionista, per effetto dei menzionati provvedimenti dell'Autorità, aventi considerevole impatto mediatico, nonché di un complesso di asserite criticità, *[omissis]*^{*}, SixthCO. si sarebbe trovata a fronteggiare una situazione di sostanziale paralisi della propria attività che avrebbe determinato la messa in crisi della stessa, in particolare sul piano finanziario. A tali elementi si aggiungerebbero numerose iniziative giudiziarie promosse in sede civile *[omissis]*, che avrebbero pregiudicato la propria persistenza nel mercato.

19. In ragione di quanto sopra esposto, SixthCo. sarebbe stata costretta a presentare domanda di concordato preventivo con riserva *ex art.* 61, comma 6, L.F.; il Tribunale di Milano, Sezione Ferie Fallimentare, con decreto del 29 luglio 2021 - ritenendo sussistenti il presupposto soggettivo di fallibilità e quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi - ha concesso alla Società termine fino al 24 novembre 2021 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti e ha nominato un commissario giudiziale.

20. In conclusione, il professionista, da un lato, non ha prodotto alcuna informazione né svolto alcuna considerazione in merito all'obbligo di pubblicazione dell'estratto del provvedimento n.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

28440 del 10 novembre 2020, dall'altro lato, ha chiesto di tenere conto, ai fini della decisione in merito al presente procedimento, della grave situazione in cui verserebbe la Società, atteso che - a suo dire - un ulteriore intervento di accertamento/sanzione in capo a SixthCo. *“può determinarne la fallibilità e compromette ogni tipo di riassetto futuro, con conseguenti danni anche alla platea dei creditori e di tutti gli utenti della Piattaforma”*.

Valutazioni

21. Vale preliminarmente evidenziare che il presente provvedimento ha ad oggetto la condotta di SixthCo. consistente nella mancata pubblicazione, sul proprio sito *internet*, dell'estratto del provvedimento di accertamento di vessatorietà deliberato dall'Autorità in data 10 novembre 2020, n. 28440, e conseguentemente la valutazione della sua rilevanza in termini di ottemperanza ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo. Esulano invece dal perimetro della presente valutazione, e non sono suscettibili di replica, i rilievi svolti dal Professionista circa la pretesa liceità delle clausole contrattuali contenute nelle CGV di SixthCo., la cui vessatorietà ha già costituito oggetto di accertamento nel provvedimento del 10 novembre 2020, n. 28440, adottato a conclusione del procedimento CV219.

22. Alla luce degli elementi acquisiti nell'ambito del procedimento e sopra compiutamente descritti in *Premessa*, si ritiene che il comportamento posto in essere da SixthCo. costituisca inottemperanza alla delibera n. 28440 del 10 novembre 2020, in quanto la società non ha dato seguito, secondo i termini e le condizioni prescritte dall'Autorità, all'ordine di pubblicazione sul proprio sito *internet* dell'estratto del citato provvedimento che accerta la vessatorietà di alcune clausole delle *“Condizioni Generali di Vendita”* e del *“Codice etico e modello 231/2001”*, unilateralmente predisposte dalla Società per disciplinare i rapporti contrattuali con i clienti consumatori in relazione alla propria attività di vendita *online* e, in particolare, alla commercializzazione di *Shopping Card* sulla piattaforma *web www.sixthcontinent.com*.

23. L'omessa pubblicazione da parte di SixthCo. dell'estratto del provvedimento di declaratoria di vessatorietà, e il conseguente mancato rispetto dell'obbligo di informare compiutamente i consumatori dell'accertata vessatorietà di alcune clausole delle condizioni generali di vendita adottate dalla Società, costituisce dunque una violazione dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, attesa la piena efficacia ed esecutività del provvedimento in questione, in relazione al quale non è intervenuta alcuna sospensione da parte del giudice amministrativo.

Quantificazione della sanzione

24. Ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

25. In ordine alla quantificazione della sanzione si deve tener conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto dall'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

26. Con riguardo alla gravità della violazione assume precipuo rilievo la circostanza che, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 33 a 38 del Codice del Consumo, la diffusione del provvedimento, anche per estratto, mediante pubblicazione sul sito *web* del Professionista rappresenta lo strumento, normativamente previsto, volto a soddisfare l'esigenza di informare compiutamente i consumatori circa l'accertata vessatorietà delle clausole contrattuali adottate dal Professionista, in relazione alle quali opera la nullità di protezione *ex* articolo 36 del Codice del Consumo, in un contesto nel quale non è invece prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a valle della declaratoria di vessatorietà.

27. Pertanto, l'inottemperanza all'ordine di pubblicazione ha l'effetto di privare i consumatori del diritto di essere informati compiutamente in merito alle clausole ritenute vessatorie e che, secondo l'impianto normativo applicabile, sono nulle. Siffatto inadempimento del Professionista, oltre a costituire una palese violazione della delibera di accertamento della vessatorietà, che reca l'ordine puntuale di pubblicazione dell'estratto del medesimo provvedimento, si risolve sotto il profilo sostanziale in una vanificazione della *ratio* della norma che disciplina le clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.

28. Al riguardo, deve considerarsi, altresì, l'importanza e la dimensione economica del Professionista che, dal bilancio ordinario chiuso al 31 dicembre 2020, ha realizzato un fatturato pari a € 25.741.509, conseguendo un utile di esercizio di € 238.456. Rileva infine l'elevato numero di utenti italiani (circa 600.000) che hanno aderito alla piattaforma SixthCo, sottoscrivendo le "Condizioni Generali di Vendita" ed il "Codice etico e modello 231/2001", nonché il fatto che SixthCo, abbia continuato ad esercitare la propria attività commerciale³ sulla base anche delle condizioni contrattuali ritenute vessatorie.

29. Per quanto concerne la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta integrante la mancata ottemperanza alla delibera n. 28440 del 10 novembre 2020 sia stata posta in essere dal 19 marzo 2021, data di scadenza del termine di centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento di declaratoria di vessatorietà entro il quale il Professionista avrebbe dovuto pubblicare l'estratto del provvedimento, sul proprio sito *web*, secondo i tempi e le modalità ivi prescritte, e sia ancora in corso.

30. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Sixthcontinent Factory S.r.l. (già Sixthcontinent Europe S.r.l.) nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

31. In considerazione del fatto che è in corso una procedura di concordato preventivo *ex* articolo 161, comma 6, L.F. e che il Professionista, sulla base dell'ultimo bilancio approvato alla fine del 2020, ha subito una consistente contrazione del proprio fatturato rispetto all'anno 2019 (che è passato da € 158 milioni a circa € 26 milioni), con una significativa riduzione dell'utile di esercizio (sceso da quasi € 1,7 milioni a circa € 283.000) nonché del margine operativo lordo (pari a -4,61% nel 2019 e -7,77% nel 2020), si ritiene congruo determinare l'importo finale della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare a Sixthcontinent Factory S.r.l. nella misura di 25.000 € (venticinquemila euro).

³ Si veda, al riguardo, la prima relazione informativa *ex* art. 161, comma 8, L.F., prodotta in allegato alla memoria conclusiva del Professionista.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- a) che il comportamento della società Sixthcontinent Factory S.r.l. (già Sixthcontinent Europe S.r.l.), consistente nel non aver pubblicato l'estratto del provvedimento n. 28440 del 10 novembre 2020, costituisce inottemperanza a quest'ultimo;
- b) di irrogare alla società Sixthcontinent Factory S.r.l. (già Sixthcontinent Europe S.r.l.) una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS11995 - STS EDUCATION-FONDO ASTOI/RIMBORSI AI CONSUMATORI*Provvedimento n. 29850*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. STS Education S.r.l. in fallimento (di seguito, anche "STS"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. *b*), del Codice del Consumo. STS organizza vacanze studio all'estero, corsi di lingua, nonché un anno scolastico o un semestre all'estero durante il quarto anno della scuola secondaria superiore. STS Education S.r.l. è stata dichiarata fallita il 4 novembre 2020¹. Prima del fallimento, il suo capitale era interamente detenuto dalla società STS Education AB, con sede in Svezia, a capo di un gruppo che opera in tutto il mondo. Tale ultima società è stata posta in liquidazione ad agosto 2020².

2. STS Education Group AB (di seguito, anche "STS Group") in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. *b*), del Codice del Consumo. Il professionista a settembre 2020 ha acquisito *asset* della società STS Education AB relativi all'attività di STS, che includono il marchio e la denominazione sociale STS³.

3. ASTOI Confindustria Viaggi (di seguito, anche "ASTOI"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. *b*), del Codice del Consumo. ASTOI rappresenta circa il 90% del mercato italiano dei *tour operator*⁴.

¹ Cfr. sentenza nr. 504 del Tribunale di Milano depositata in Cancelleria il 04/11/2020 che ha dichiarato il fallimento della società Sts Education S.r.l.

² Cfr. doc. 18 visura camerale del 15 marzo 2021, doc 14 verbale di acquisizione agli atti del 23 marzo 2021 relativo a screenshot del sito internet del gruppo STS e doc. 21 prot.32529 del 25 marzo 2021 comunicazione del curatore fallimentare.

³ Cfr. doc 14 verbale di acquisizione agli atti del 23 marzo 2021 relativo a *screenshot* del sito internet del gruppo STS (<https://www.sts.se/om-sts/sts-education/> e <https://www.sts-education.com/>; doc. 56 prot. 68796 del 2 settembre 2021 memoria di STS AB Education Group.

⁴ Cfr. www.astoi.com.

4. Associazione Fondo ASTOI (di seguito, anche “Fondo ASTOI”) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. È un’associazione promossa da ASTOI Confindustria Viaggi. Lo scopo del Fondo ASTOI è di raccogliere e gestire le risorse economiche necessarie affinché - in conformità al disposto dell’articolo dell’art. 47 del Codice del Turismo - in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, siano assicurati al turista, per i contratti di turismo organizzato stipulati con un Socio del Fondo, il rimborso del prezzo versato e il rientro immediato⁵.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

5. Il procedimento concerne le condotte delle Parti relative alla vicenda occorsa ad alcuni consumatori segnalanti che avevano acquistato programmi “High School” da STS prima del suo fallimento⁶. In particolare, STS ha chiaramente riportato nei contratti relativi al programma “High School”, redatti secondo gli standard della casa madre svedese, la sussistenza di una protezione assicurativa in caso di fallimento o insolvenza del professionista.

I contratti, difatti, qualificavano i soggiorni “High school” come pacchetti turistici e informavano di assolvere la garanzia richiesta dall’art. 47 del Codice del Turismo tramite l’adesione al Fondo Astoi. ASTOI e il Fondo ASTOI hanno tuttavia opposto diniego alle richieste di rimborso avanzate dalle famiglie che si erano a loro rivolte a tali associazioni secondo le disposizioni contenute nel contratto stipulato con STS stesso. Il diniego al rimborso, reso pubblico sul sito internet del Fondo Astoi, è stato motivato dalla dichiarazione che i “*programmi High School non avendo finalità turistica non sono pacchetti turistici (...)*”⁷.

In relazione alla descritta pratica commerciale, è stata, quindi, ipotizzata la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto idonea ad indurre in errore i consumatori in merito alle garanzie effettive di cui possono godere in caso di insolvenza o fallimento di STS.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L’iter del procedimento

6. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 23 marzo 2021 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS11995 per verificare l’esistenza delle presunte pratiche commerciali scorrette poste in essere dai professionisti in violazione degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo⁸. La comunicazione di avvio del procedimento è stata successivamente inviata anche all’amministratore delegato della società fallita indicato dal curatore fallimentare di STS⁹.

⁵ Cfr. www.fondoastoi.com.

⁶ Cfr. doc. da 1 a 18, doc. 35, 36.

⁷ Cfr., ad esempio, doc. 5 segnalazione del 4 dicembre 2020 prot. 90413 e doc. 6 segnalazione del 4 dicembre 2020 prot. 90758.

⁸ Cfr. doc. 13 prot. 31604, doc. 19 prot.31653 e doc. 20 prot. 31669.

⁹ Cfr. doc. 21 prot. 25 marzo 2021 comunicazione del curatore fallimentare, doc. 29 prot. 34364 del 2 aprile 2021 trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento a Mr. Bendz David Wilhelm.

7. ASTOI e Fondo ASTOI hanno risposto alle richieste di informazioni e svolto le proprie argomentazioni difensive in data 4 maggio, 11 maggio e 7 giugno 2021¹⁰.
8. Il curatore fallimentare di STS Education S.r.l. ha inviato comunicazioni in data 25 marzo e 22 luglio 2021¹¹.
9. ASTOI e Fondo ASTOI hanno avuto accesso agli atti del procedimento in data 8 aprile 2021¹² e il curatore fallimentare di STS in data 3 agosto 2021¹³.
10. In data 20 maggio 2021 si è svolta una audizione con i rappresentanti di ASTOI e Fondo ASTOI in teleconferenza tramite la piattaforma Webex¹⁴.
11. In data 7 maggio 2021 ASTOI e FONDO ASTOI hanno presentato, ai sensi dell'art. 27, comma 7 del Codice del Consumo, una proposta congiunta di impegni, integrata in data 18 giugno 2021, volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione¹⁵.
12. In data 3 agosto 2021 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, fissata al 2 settembre 2021¹⁶.
13. In data 2 settembre 2021 la società STS Education Group AB ha prodotto una memoria¹⁷.

III.2 Le evidenze acquisite

14. Dalle evidenze in atti è emerso che i programmi High School, con durata trimestrale, semestrale o annuale, consentono agli studenti italiani delle scuole secondarie di secondo grado di frequentare il quarto anno di scuola superiore all'estero; tale esperienza di studio viene riconosciuta dalla scuola frequentata in Italia, in base a quanto stabilito dal MIUR. Il programma include il prezzo dei voli aerei internazionali e domestici, un "welcome camp" iniziale, la selezione della famiglia ospitante e accordi con la scuola ospitante. L'INPS ha finanziato alcuni soggiorni erogando le somme direttamente a STS.

A partire dal marzo 2020, è iniziata una lunga fase di incertezza in merito alla possibilità di partire nell'estate 2020 o nei mesi successivi in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. A partire da aprile 2020, STS ha proposto varie opzioni alle famiglie, tra le quali l'annullamento con penali o il rilascio di *voucher*, lo spostamento della data di partenza o il cambio del Paese di destinazione.

Con comunicazione del 16 ottobre 2020, STS ha informato le famiglie che era stata presentata l'istanza di fallimento¹⁸. Alcuni ragazzi erano già all'estero, altri non erano ancora partiti ma intendevano farlo con altri operatori, altri ancora avrebbero voluto rinunciare al viaggio e ricevere

¹⁰ Cfr. doc. 38 prot. 42259 del 4 maggio 2021, doc. 41 prot. 43756 dell'11 maggio 2021, doc. 46 prot. 50212 del 7 giugno 2021.

¹¹ Cfr. doc. 21 prot. 25 marzo 2021 comunicazione del curatore fallimentare e doc. 49 prot. 60864 Invio stato del passivo.

¹² Cfr. doc. 30-33.

¹³ Cfr. doc. 54 e 55.

¹⁴ Cfr. Doc. 44 verbale audizione prot.47683 del 25 maggio 2021.

¹⁵ Cfr. doc. 39 prot. 43506 del 7 maggio 2021, prot. 53313 del 18 giugno 2021.

¹⁶ Cfr. doc. 53 prot. 63637 del 3 agosto 2021.

¹⁷ Cfr. doc. 56 prot. 68796 del 2 settembre 2021.

¹⁸ Cfr. segnalazione del 4 dicembre 2020 prot. 90413.

il rimborso. In ogni caso, centinaia di famiglie che vantavano crediti nei confronti del professionista hanno richiesto le prestazioni del Fondo ASTOI previste contrattualmente¹⁹.

15. Il programma “High School” era infatti qualificato nei contratti di STS come “pacchetto turistico ai sensi della Direttiva UE 2015/2302”: in particolare, all’art. 21 del contratto stipulato con STS, intitolato “Garanzie per i viaggiatori- Fondo Astoi a tutela dei viaggiatori” si legge che “il presente contratto di soggiorno studio organizzato è assistito da idonee garanzie prestate dall’organizzatore che (...) garantiscono nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del partecipante. STS Education Srl, membro di ASTOI, si avvale del Fondo Astoi per la Tutela dei Viaggiatori”²⁰.

Al riguardo, l’art. 47 del Codice del Turismo prevede che i contratti di pacchetto turistico siano assistiti da polizze assicurative e che in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore debba essere garantito il rimborso del prezzo pagato o il rientro dal viaggio²¹.

16. ASTOI e il Fondo ASTOI hanno rifiutato di adempiere alle richieste di rimborso ricevute alle famiglie. Nelle lettere di rigetto delle istanze di rimborso inviate ai consumatori si specificava che “i corsi di lingua di lungo periodo o programmi High School non avendo finalità turistica non sono pacchetti turistici (...) Scopo del contratto non è la finalità turistica, bensì quella didattica culturale”²². Analoghe motivazioni relative al diniego al rimborso sono state rese pubbliche sul sito internet del Fondo Astoi²³.

¹⁹ Cfr. segnalazione del 4 dicembre 2020 prot. 90413 e memoria di Astoi e Fondo Astoi del 4 maggio 2021 (prot. 42259).

²⁰ Cfr. doc. 1 segnalazione dell’11 maggio 2020 prot. 37805 e doc. 9 segnalazione del 20 gennaio 2021 prot. 14334.

²¹ Tale obbligo può anche essere assolto dagli intermediari costituendosi in forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di insolvenza. Nel dettaglio l’art. 47 del Codice del Turismo, come da ultimo modificato dal D.Lgs n. 62 del 21 maggio 2018, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 in materia di pacchetti turistici, intitolato “Efficacia e portata della protezione in caso d’insolvenza o fallimento” prevede al comma 2 che “I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro.” Al comma 3 è inoltre previsto che “Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.”

²² Doc. 5 segnalazione del 4 dicembre 2020 prot. 90413 e doc. 5 Segnalazione del 4 dicembre 2020 prot. 90758. L’art. 33 del Codice del Turismo, al comma 1, lett. a), qualifica il “pacchetto turistico” come la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza”. Per “servizio turistico” si intende: “1) il trasporto di passeggeri; 2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore (...); 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo”. Inoltre l’art. 33 c. 2 del Codice del Turismo, prevede che “Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione”.

²³ Il comunicato presente all’indirizzo <https://www.fondoastoi.it/sts-in-fallimento.html> al 22 gennaio 2021 recita quanto segue “Con riferimento al fallimento della Società STS Education Srl, (...) : L’Associazione FONDO ASTOI ha avviato le istruttorie relative alle istanze di rimborso pervenute (...) così da comunicare, in un’ottica di favore verso le famiglie richiedenti, se i contratti conclusi con STS siano o meno oggetto di copertura ai sensi di legge (art. 47 comma 2 Codice del Turismo). Ferme pertanto le singole verifiche che verranno effettuate su ogni istanza ricevuta, al fine di valutarne in primis la regolarità formale delle stesse e della documentazione richiesta ed allegata a corredo, si conferma l’esclusione dalla

In ogni caso, il Fondo Astoi è intervenuto per fornire alle famiglie le somme necessarie per il rientro dei minori che erano rimasti bloccati dall'estero; inoltre, ha accolto le istanze di rimborso riferibili ai soggiorni della tipologia "vacanze-studio" estive, ritenendole configurabili come pacchetto turistico in quanto appare prevalere la finalità turistica²⁴.

17. Con riferimento alla posizione di STS Education Group AB, nel corso del procedimento è emerso quanto segue. STS Education S.r.l., che è stata dichiarata fallita nel novembre 2020, era controllata interamente dalla società svedese STS Education AB, che è stata posta in liquidazione nell'agosto 2020. STS Education Group AB è stata costituita ad aprile 2020 e a settembre 2020 ha acquisito alcuni *asset* della società STS Education AB in liquidazione, connessi all'attività di STS, che includono il marchio e la denominazione sociale STS²⁵.

Nel documento informativo di STS del 2020 denominato "*I vantaggi di STS high school*" si evidenzia che "*tutte le sedi di STS nel mondo aderiscono agli standard e ai requisiti rigidi imposti dalla casa madre STS di Svezia*"²⁶.

Nel marzo 2021, sul sito internet www.sts.se/om-sts/sts-education/, si affermava che la nuova società STS Education Group AB ha acquisito il marchio STS Education ed è intervenuta per aiutare le partenze degli studenti di STS Education AB²⁷. Nel medesimo periodo, sul sito del gruppo www.sts-education.com che fa capo alla società STS Education Group AB, il professionista ha continuato a proporsi come un operatore con una consolidata esperienza decennale, senza soluzione di continuità, fornendo anche informazioni sugli effetti delle restrizioni Covid sui programmi High School relativi all'anno scolastico 2020/2021²⁸. Inoltre, sul sito internet <https://www.sts-education.com/it/>, che rappresenta la pagina italiana del gruppo STS, a marzo 2021 si pubblicizzavano i programmi *high school* per gli studenti italiani, con la possibilità di partecipare a incontri formativi fissati per il 24 marzo 2021, dando informazioni relative alle specificità italiane e ai finanziamenti INPS, nonché

copertura del Fondo dei programmi di High School, poiché non configurabili quali "pacchetti" ai sensi della Direttiva e del Codice del Turismo. Il soggiorno di cui ai citati programmi non è qualificabile come alloggio, ai sensi della legislazione europea e nazionale, poiché è finalizzato a costituire la dimora abituale dello studente per il periodo necessario a frequentare la scuola estera, ai fini della realizzazione dello scambio culturale finalizzato all'apprendimento della lingua e degli aspetti sociali e culturali caratterizzanti il Paese ospitante. Questo tipo di alloggio non rappresenta un servizio turistico ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2015/2302 e dall'art. 33 Cod. Tur. Si conferma altresì che l'eventuale indicazione nominale di "pacchetto turistico", contenuta nel contratto di STS, non vale a configurare il contratto come tale, dovendosi fare riferimento all'oggetto del contratto e non alla sua denominazione. Del pari, il fatto che STS abbia offerto e venduto tale prodotto attestando l'operatività della garanzia prevista per il caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e richiamando l'adesione al Fondo ASTOI, non assume alcuna rilevanza nei confronti del Fondo poiché, come specificato nella Direttiva il professionista risponde delle informazioni fornite ai propri clienti/viaggiatori, essendo tenuto a dichiarare in modo chiaro ed evidente, prima della conclusione del contratto, la natura giuridica del prodotto turistico offerto."

²⁴ Cfr.doc. 38 prot. 42259 del 4 maggio 2021, all 16 e all. 3.

²⁵ Cfr. doc. 18 visura camerale del 15 marzo 2021, doc 14 verbale di acquisizione agli atti del 23 marzo 2021 relativo a screenshot del sito internet del gruppo STS, doc. 21 prot.32529 del 25 marzo 2021 comunicazione del curatore fallimentare e doc. 56 prot. 68796 del 2 settembre 2021 memoria di STS AB Education Group.

²⁶ Cfr. doc. 1 segnalazione del 11 maggio 2020 prot. 37805 e doc. 9 segnalazione del 20 gennaio 2021 prot. 14334.

²⁷ "*In September, a newly formed company acquired the STS Education brand, and, under new investors, stepped in to support departures for STS Education AB students. The new STS, STS Education Group AB, will continue to provide unforgettable experiences for students from all over the world*"

²⁸ "*INFORMATION FOR HIGH SCHOOL 2020/2021 We will be sure to notify you if your programme needs to be modified or suspended because of developing governmental travel restrictions. (...) Throughout our 62 years of experience in youth travel, we've continued to perfect our itineraries and we will do our utmost to make sure that as many students as possible will get a safe and wonderful experience*"

riportando ancora gli indirizzi e recapiti della società italiana sottoposta a procedura fallimentare²⁹. Infine, nel corso del procedimento è emerso che l'amministratore delegato della società STS Education S.r.l. era il medesimo della società STS Education Group AB³⁰.

III.3 Le argomentazioni di STS Education S.r.l. e di STS Education Group AB

18. Il curatore di STS Education S.r.l. in fallimento, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, ha riferito di non essere in grado fornire le informazioni ivi richieste, indicando al contempo il nominativo dell'amministratore delegato di STS Education S.r.l.³¹, che, ad esito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ha espresso il proprio disappunto per i mancati rimborsi del Fondo Astoi ai consumatori, senza fornire le informazioni richieste³².

19. La società svedese STS Education Group AB, che ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e i successivi atti inviati alle Parti, ha prodotto una memoria nel giorno fissato quale termine di conclusione della fase istruttoria. In tale comunicazione la società sostiene di non essere responsabile per la vicenda oggetto del procedimento, in quanto è stata costituita nell'aprile 2020, è rimasta inattiva sino al settembre 2020 e non ha acquisito alcuna partecipazione azionaria delle società STS Education AB e STS Education S.r.l., né è succeduta in alcun contratto stipulato con i clienti di tali società. Pertanto, non ha fornito alcuna indicazione a STS relativamente alla sua politica commerciale e non è stata coinvolta nella stesura dei contratti citati nel procedimento³³.

III.4 Gli impegni presentati da Astoi e Fondo Astoi

20. In data 7 maggio 2021 ASTOI e FONDO ASTOI hanno presentato, ai sensi dell'art. 27, comma 7 del Codice del Consumo, una proposta congiunta di impegni, integrata in data 18 giugno 2021, prevedono le seguenti misure³⁴:

impegno n. 1) dichiarazione dei soci: entro tre mesi dall'accettazione degli impegni, verrà introdotto l'obbligo di una dichiarazione dei vecchi e nuovi soci con la quale i medesimi si impegnano a non richiamare le garanzie del Fondo nei propri contratti o sul proprio sito internet per i casi in cui tale garanzia non operi;

impegno n. 2) linee Guida e controllo a campione: entro 3 mesi dall'accettazione degli impegni il Fondo adotterà Linee Guida che illustreranno nel dettaglio la disciplina sulla base della quale il Fondo è stato costituito e i casi nei quali la garanzia del Fondo deve ritenersi esclusa. Verrà poi effettuata una verifica a campione con cadenza annuale dei contenuti pubblicati sui siti internet degli associati e, nel caso si rilevino irregolarità, verrà intimato al socio di adeguarsi, pena l'esclusione dal Fondo. Tali previsioni saranno disciplinate modificando il Regolamento del Fondo;

²⁹ Cfr. verbale acquisizione atti del 23 marzo 2021 dai siti sts-educations.com, sts.com, sts.se.

³⁰ Cfr. doc. 21 prot. 32529 del 25 marzo 2021 e doc. 56 prot. 68796 del 2 settembre 2021

³¹ Cfr. doc. 21 prot. 32529 del 25 marzo 2021.

³² Cfr. doc. 40 prot. 43756 del 10 maggio 2021.

³³ Cfr. doc. 56 prot. 68796 del 2 settembre 2021.

³⁴ Cfr. doc. 39 prot. 43506 del 7 maggio 2021, doc. 47 prot. 53313 del 18 giugno 2021.

impegno 3) lettere di moral suasion: una volta all'anno il Presidente del Fondo trasmetterà una lettera di *moral suasion* agli associati per sottolineare l'importanza di non fornire ai consumatori informazioni fuorvianti e ricordare la disciplina di cui all'impegno 2);

impegno 4) sessioni formative: una volta all'anno verranno organizzate sessioni formative con i soci, che verteranno sulle tipologie di garanzie prestate dal Fondo;

impegno 5) modifica alla home page del sito: entro 3 mesi dall'accettazione degli impegni, nella *homepage* del sito internet del Fondo Astoi verrà riportato un *disclaimer* che informa che il Fondo non interviene per contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l'acquisizione di un pacchetto turistico "quali ad esempio i contratti per l'acquisto di un singolo servizio (come ad esempio solo soggiorno o solo volo), di una multiproprietà, un corso di lingua di lungo periodo, un programma high school ecc.";

impegno 6) offerta pro bono: sarà offerta a tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta, anche non in sede giudiziale e ad eccezione dei soli possessori di *voucher* (emessi da STS ai sensi dell'art. 88 bis D.L. 18/2020 s.m.i. a garanzia dei quali è previsto per legge un apposito Fondo pubblico), una somma pari al 15% di quanto versato dai medesimi ad STS per l'acquisto dei programmi "High School" a complessiva definizione di ogni e qualsiasi pretesa avanzata nei confronti del Fondo.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

21. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 3 settembre 2021 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo³⁵.

22. Con parere pervenuto in data 6 ottobre 2021, la suddetta Autorità ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo di comunicazione utilizzato risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione *on line*³⁶.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

23. In via preliminare, si ritiene che STS Education Group AB sia corresponsabile delle condotte di STS essendo, di fatto, succeduta senza soluzione di continuità a tale operatore nella gestione dell'iniziativa economica. Infatti, ha acquisito da STS Education AB *asset* che gli hanno consentito di continuare a svolgere la medesima attività economica di STS, sia in Italia sia nel resto di Europa. STS Education AB esercitava un'influenza dominante su STS in virtù del principio della *Parental Liability*³⁷. Pertanto, con l'acquisto da parte di STS Education Group AB di *asset* di STS Education

³⁵ Cfr. doc. 57 prot. 69055 del 3 settembre 2021.

³⁶ Cfr. prot. 0076184 del 6 ottobre 2021.

³⁷ Cfr- Cons. Stato, sentenza 1694 del 9 marzo 2020; Tar Lazio, sentenza n. 261 del 10 gennaio 2020.

AB è intervenuta, di fatto, una “successione economica”, anche senza l’acquisto di una partecipazione azionaria. Infatti, STS Education Group AB ha continuato a offrire i servizi “High School” agli studenti italiani con un sito internet e programmi del tutto analoghi a quelli di STS Education S.r.l., reclamizzando il gruppo STS come entità con una esperienza decennale e assumendo, di fatto, la medesima posizione sul mercato di STS Education AB. In tale contesto appare inoltre rilevante l’identità soggettiva tra l’amministratore delegato di STS Education S.r.l. e di STS Education Group AB.

L’insieme di tali elementi indica una “*continuità economica e funzionale*” tra STS Education S.r.l. e STS Education Group AB e una sostanziale identità di soggetto economico, che induce a concludere che STS Education Group AB ha continuato le medesime attività commerciali ed ha esercitato la “*stessa impresa*” di STS Education S.r.l. Al di là dell’aspetto giuridico formale, non sarebbe pertanto ravvisabile alcuna soluzione di continuità dell’effettivo soggetto economico responsabile delle condotte oggetto del procedimento. In proposito, si evidenzia che i principi sostanzialistici della “*continuità economica e funzionale*” di derivazione comunitaria, hanno trovato pieno riconoscimento nelle norme *antitrust* e “*possono trovare applicazione anche in materia di pratiche commerciali scorrette, dovendosi ad essi riconoscere l’idoneità ad una tendenziale applicazione in ogni ambito in cui si presenti il rischio che la creazione di un distinto soggetto giuridico – che continua la medesima attività economica di quello che ha commesso l’illecito - sia funzionale ad escludere l’applicazione della sanzione*”³⁸.

Ne discende, alla luce degli elementi sopra evidenziati, che STS Education S.r.l. e STS Education Group AB devono ritenersi entrambe responsabili della pratica commerciale oggetto del presente provvedimento.

24. Nel merito, dalle risultanze istruttorie è emerso che STS Education S.r.l. in fallimento e STS Education Group AB hanno qualificato i servizi High School nei propri contratti come pacchetti turistici, prospettando esplicitamente la garanzia del Fondo Astoi. Pertanto, hanno creato la ragionevole aspettativa nei consumatori che in caso di fallimento essi avrebbero potuto godere della protezione assicurativa prevista dalla normativa euro-unionale in materia di pacchetti turistici, senza aver preventivamente effettuato alcun accertamento e verifica finalizzata a definire la correttezza della qualifica dei programmi High School come pacchetti turistici. Ciò ha determinato un danno rilevante per i consumatori coinvolti, che, ad esito del fallimento di STS, contrariamente a quanto loro prospettato prima della decisione di acquisto, non hanno potuto beneficiare di alcuna forma di ristoro per le somme già versate. Tale condotta appare integrare una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21 del Codice del Consumo, essendo idonea ad ingannare i consumatori in merito alle caratteristiche del servizio venduto e delle garanzie dallo stesso offerto, potendo per tal verso pregiudicarne il comportamento economico.

25. Con riguardo ad ASTOI e al Fondo ASTOI, si osserva che gli impegni presentati da tali professionisti incidono in modo radicale e permanente sui meccanismi che governano l’agire del Fondo, rendendone più chiaro ed efficace il funzionamento per gli aderenti con ricadute positive sui consumatori, i quali in futuro potranno avere una percezione corretta della sussistenza, ove ricorrente, della garanzia prestata dal Fondo. Infatti, l’impegno n. 2 prevede la formulazione di linee guida per i *tour operator* che illustreranno i casi nei quali la garanzia del Fondo deve ritenersi

³⁸ Cfr sentenza del Consiglio di Stato, 14 gennaio 2019, n. 320, PS6308-Autosab-Manomissione contachilometri.

esclusa, fornendo così *ex ante* indicazioni chiare sulle garanzie che gli aderenti al Fondo possono offrire ai consumatori. L'efficacia di tali indicazioni appare rafforzata dalle forme di controllo che il Fondo si impegna a porre in essere rispetto alle condotte degli associati, nonché dalla previsione di una esclusione dal Fondo nel caso in cui un socio non si adegui alle indicazioni date. Tali iniziative, unitamente alle sessioni formative di cui all'impegno n. 4, nel corso delle quali i soci potranno confrontarsi con il Fondo per servizi di controversa qualificazione, appaiono garantire che i soci saranno pienamente edotti sul funzionamento e sui limiti di operatività del Fondo.

Gli ulteriori impegni n. 1, 3 e 5 – l'invio annuale di una lettera ai soci, la richiesta di una dichiarazione dei medesimi, nonché l'inserimento di specifiche informazioni sul sito internet del Fondo – rappresentano misure di rinforzo per dotare i soci degli strumenti necessari a rappresentare presso i consumatori i propri servizi in linea con la posizione del Fondo, evitando che in futuro possano verificarsi situazioni pregiudizievoli analoghe a quelle occorse nella fattispecie in esame.

26. La portata degli impegni si apprezza, oltre che per gli effetti sui consumatori delle citate misure incidenti sulla futura operatività del Fondo, anche per il fatto che viene offerta una forma di ristoro ai consumatori che hanno subito un pregiudizio dal fallimento di STS. Infatti, l'impegno n. 6 prevede la corresponsione a ciascuna famiglia di una somma pari al 15% di quanto versato a STS per l'acquisto dei programmi "High School" a complessiva definizione di ogni e qualsiasi pretesa avanzata nei confronti del Fondo, con l'esclusione dei consumatori che hanno già ricevuto un *voucher* da STS.

L'esclusione da tale impegno di carattere restitutorio dei consumatori beneficiari di un *voucher* trova fondamento nella circostanza che la normativa emergenziale, nell'introdurre il *voucher* quale forma restitutoria in deroga alla normativa ordinaria, ha al contempo previsto l'istituzione straordinaria di uno specifico Fondo pubblico a tutela dei possessori di *voucher* di imprese fallite. Tali consumatori, pertanto, a norma di legge, non dovranno rivolgersi al Fondo Astoi per vedere soddisfatto il proprio credito, ma al Fondo pubblico di cui all'art. 88 bis D.L. 18/2020.

Conclusioni

27. Alla luce degli elementi complessivamente acquisiti nel corso del procedimento, la pratica commerciale posta in essere da STS Education S.r.l. in fallimento e STS Education Group AB risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21 del Codice del Consumo, avendo ad oggetto condotte contrarie alla diligenza professionale idonee a fornire una rappresentazione ingannevole delle caratteristiche del servizio venduto e delle garanzie dallo stesso offerto.

28. Si ritiene, inoltre, che, complessivamente, gli impegni presentati da ASTOI e Fondo ASTOI soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27 comma 7 del Codice del Consumo e siano idonei, nei termini sopra esposti, a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle condotte agli stessi contestate, riducendo l'incertezza sul perimetro dei servizi coperti dal proprio intervento. Le misure contenute negli impegni, oltre ad essere connotate da caratteristiche tali da conferire loro concretezza ed efficacia nella tutela dei consumatori, sono anche accompagnate da un apprezzabile impegno di carattere restitutorio.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

29. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

30. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

31. Con riferimento alla dimensione economica dei professionisti, va rilevato che per STS Education S.r.l. in fallimento, i dati di bilancio disponibili si riferiscono all'esercizio chiuso al 2019. In tale anno, il valore della produzione è stato pari a circa sei milioni di euro, con un margine operativo lordo di circa 170.000 euro³⁹. Va tenuto, altresì, conto dell'appartenenza del professionista all'omonimo gruppo societario, che fa attualmente capo alla società STS Education Group AB. Tale professionista ha fornito dati contabili provvisori riferiti ad un periodo inferiore all'anno, ovvero settembre 2020 - giugno 2021, dai quali emerge un valore della produzione di *[1-5 milioni di euro]*^{*}, con un risultato di esercizio in perdita⁴⁰.

32. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame del danno economico subito da un numero rilevante di consumatori, nonché dei costi, anche non monetari, derivanti dal lungo periodo di incertezza sulle azioni da intraprendere per tutelare i propri diritti.

33. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno dall'ottobre 2019 - data alla quale è possibile ricondurre la documentazione contrattuale di STS in atti⁴¹ - sino al novembre 2020, quando è stato dichiarato il fallimento di STS.

34. Sulla base dell'insieme di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile, in solido, a STS Education S.r.l. in fallimento e STS Education Group AB nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame posta in essere da STS Education S.r.l. in fallimento e da STS Education Group AB risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dai professionisti;

RITENUTO, inoltre, che gli impegni presentati dalle associazioni ASTOI e Fondo Astoi, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle condotte contestate a tali professionisti;

³⁹ Cfr. doc. 46 prot. 42259 del 4 maggio 2021, allegato n. 11.

^{*} Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁴⁰ Cfr. doc. 56 prot. 68796 del 2 settembre 2021 e doc. 58 e 59 prot. 72466 72467 del 21 settembre 2021.

⁴¹ Cfr. segnalazione dell'11 maggio 2020 prot. 37805, all. 1.

RITENUTO, altresì, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle associazioni ASTOI e Fondo ASTOI e di poter chiudere il procedimento nei confronti di tali professionisti senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da STS Education S.r.l. in fallimento e da STS Education Group AB, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare in solido alle società a STS Education S.r.l. in fallimento e STS Education Group AB una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro);

c) di rendere obbligatori, nei confronti delle associazioni ASTOI e Fondo ASTOI, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lett. a), del Regolamento, gli impegni proposti dai menzionati professionisti come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;

d) di chiudere il procedimento nei confronti di associazioni ASTOI e Fondo ASTOI senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lett. a), del Regolamento;

e) che le associazioni ASTOI e Fondo ASTOI, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) i professionisti non diano attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*. Il pagamento può essere effettuato, per gli operatori aventi sede legale all'estero, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice

IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12112 - PNEUMATICOFACILE-VENDITE ON LINE-MANCATA CONSEGNA*Provvedimento n. 29851*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12112 del 15 settembre 2021, volta a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Codice del Consumo, nonché la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 49, comma 1, lettere c), h), v), e negli articoli 52, 54, 56, 57 e 61 del medesimo Codice, poste in essere dalla società Desmart S.r.l.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di giugno 2021 e sulla base di informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, la società Desmart S.r.l. avrebbe posto in essere, nell'offerta di pneumatici *on line* per il tramite del sito *www.pneumaticofacile.it*, condotte che potrebbero integrare sia pratiche commerciali scorrette, sia violazioni della disciplina sui diritti dei consumatori nei contratti a distanza e che, nello specifico, consistono:

A) nella diffusione sul citato sito *web* di informazioni ingannevoli sui tempi di consegna dei prodotti e sul supporto continuativo agli ordini, nella mancata o ritardata consegna degli pneumatici venduti *online*, nell'omesso o ritardato rimborso del corrispettivo versato dal consumatore a fronte dell'annullamento dell'ordine o dell'esercizio del diritto di recesso e nella mancata o inadeguata prestazione dei servizi di assistenza post-vendita;

B) nell'omessa indicazione del numero di telefono del Professionista; nella mancanza sul sito *internet www.pneumaticofacile.it* del modulo per esercitare il diritto di recesso; nell'omessa presentazione in maniera chiara e comprensibile del *link* alla piattaforma ODR dell'Unione Europea per la risoluzione extra-giudiziale delle controversie; nella previsione di un'unica modalità di comunicazione della volontà di recedere (lettera raccomandata); nella disciplina di un ampio periodo di tempo per effettuare il rimborso in favore dei consumatori (trenta giorni); nella previsione di costi di spedizione a carico del consumatore in caso di recesso e/o di annullamento dell'ordine in fase di consegna, a fronte della circostanza che il bene venduto, data la sua natura, non può essere restituito a mezzo posta.

2. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 15 settembre 2021, è stato avviato nei confronti di Desmart S.r.l. il procedimento istruttorio PS12112, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, comma 1, lettere c), h), v), 52, 54, 56, 57 e 61 del Codice del Consumo.
3. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la società Desmart S.r.l. (di seguito, anche "Parte" o "Professionista").
4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte è stata invitata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni dal suo ricevimento, al fine di valutare i presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.
5. Il Professionista non ha trasmesso scritti difensivi nel termine di cui al punto precedente.

II. VALUTAZIONI

6. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti *prima facie* i comportamenti contestati al Professionista e posti in essere nell'attività di promozione e vendita *online* attraverso il sito *internet pneumaticofacile.it*, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, comma 1, lettere c), h), v), 52, 54, 56, 57 e 61 del Codice del consumo, in particolare avuto riguardo all'insieme di condotte che si sostanziano nella diffusione di informazioni ingannevoli sui tempi di consegna dei prodotti e sul supporto continuativo agli ordini, nella mancata/ritardata consegna dei prodotti ordinati *online* e pagati dai consumatori, nell'omesso/ritardato rimborso del prezzo di acquisto a seguito della mancata consegna o dell'annullamento dell'ordine a fronte di vari solleciti e reclami, nonché nella mancata o inadeguata prestazione dei servizi di assistenza post-vendita.
7. Le modalità informative adottate dal Professionista sul proprio sito *internet*, relative ai tempi di consegna in 5-8 giorni lavorativi, si configurano, ad una prima delibazione, come contrarie all'ordinaria diligenza professionale e ingannevoli in quanto idonee a indurre in errore i consumatori, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, quale l'acquisto e il pagamento immediato degli pneumatici, proprio in ragione delle indicazioni diffuse nel primo contatto sul sito aziendale, laddove i prodotti acquistati *online* non sono in realtà nella effettiva disponibilità del Professionista al momento della transazione e non sono poi consegnati nel rispetto delle tempistiche promesse.
8. Inoltre, sulla base delle segnalazioni pervenute, i consumatori risultano ostacolati nell'esercizio dei loro diritti contrattuali, con particolare riguardo al rimborso dei pagamenti effettuati, data l'omessa o ritardata restituzione, a seguito dell'annullamento dell'ordine o dell'esercizio del diritto di recesso, dell'importo corrisposto all'atto dell'ordine di acquisto. Peraltro, in tali circostanze, il Professionista non avrebbe dato seguito alle reiterate richieste di assistenza avanzate oppure si sarebbe limitato a fornire riscontri generici alle lamentele.
9. Sempre da quanto emerge dalle segnalazioni, il comportamento del Professionista è connotato da una particolare gravità e scorrettezza, stante il fatto che il medesimo percepisce immediatamente, già al momento in cui il consumatore effettua l'ordine *online*, l'importo corrispondente al prezzo di acquisto del bene, ancor prima di effettuare la spedizione del prodotto e, di conseguenza, anche in

quei casi in cui il prodotto non risulti in seguito disponibile o la cui reperibilità richieda un notevole lasso di tempo. In tali casi, pertanto, Desmart S.r.l. trarrebbe un ingiustificato beneficio economico dall'immediata disponibilità dell'importo pagato dai consumatori, riversando sugli stessi il rischio della mancata disponibilità del bene.

10. Sotto il profilo del *periculum in mora*, è opportuno rilevare che il sito *web www.pneumaticofacile.it* è tuttora attivo e che le condotte sopra descritte sono caratterizzate da un elevato grado di offensività, potendo raggiungere, nelle more del procedimento, un elevato numero di consumatori che potrebbero acquistare i prodotti, pagarne il prezzo, non ricevere la merce o riceverla con un notevole ritardo e non riuscire a ottenere la restituzione degli importi corrisposti o ottenerla con un notevole ritardo, a seguito dell'annullamento dell'ordine o del recesso dal contratto in conseguenza della mancata consegna dei prodotti.

11. Assume inoltre rilievo, nel caso di specie, la circostanza che il Professionista non abbia presentato memorie scritte e documenti entro il termine appositamente indicato, che non si sia in alcun modo costituito nell'ambito del procedimento istruttorio, avviato con la citata comunicazione del 15 settembre 2021, e che non abbia comunicato eventuali iniziative volte a modificare le condotte contestate, pur continuando ad esercitare l'attività di vendita *online* attraverso il proprio sito *www.pneumaticofacile.it*.

12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dell'attualità delle condotte descritte, il sito *internet* in esame risulta idoneo, nelle more del procedimento, a indurre i visitatori dello stesso ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, quale quella di effettuare acquisti *online* nella convinzione di ricevere in breve tempo gli pneumatici acquistati, con la conseguenza di corrispondere il prezzo di acquisto per prodotti che potrebbero non essere consegnati e per i quali risulta particolarmente complessa e lunga la restituzione delle somme pagate.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le condotte sopra descritte continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società Desmart S.r.l.:

a) sospenda provvisoriamente ogni attività diretta alla promozione e vendita di prodotti non disponibili o comunque non realmente pronti per la consegna entro il termine indicato;

b) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dalla ricezione del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale siano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura dei professionisti e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXI- N. 43 - 2021

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
